

Foggia, 02 novembre 2023

AI FRANTOIANI OLEARI
ASSOCIATI

L O R O S E D I

Oggetto: Adempimenti assicurativi campagna olearia 2023/2024

Si forniscono alle aziende frantoiane le necessarie disposizioni da tenere presenti per la campagna olearia 2023/2024

TARIFFE MERCEDI OPERAIE - La tabella delle paghe da corrispondere agli operai è la seguente:

QUALIFICHE	PAGA BASE ORARIA	CONTINGENZA ORARIA	EDR ORARIO	TOTALE ORARIO
IV LIVELLO (ex op. special.)	€ 7,47	€ 3,01	€ 0,06	€ 10,54
V LIVELLO (ex op. qualif.)	€ 6,85	€ 2,99	€ 0,06	€ 9,90
VI LIVELLO (ex manov. Spec.)	€ 6,22	€ 2,98	€ 0,06	€ 9,26

LAVORO NOTTURNO E STRAORDINARIO

Le relative percentuali di aumento sono le seguenti:

	OPERAI	IMPIEGATI
1) lavoro straordinario	45%	45%
2) lavoro straordinario festivo	60%	90%
3) lavoro normale in giorno festivo (domenica o giorno di riposo compensativo)	50%	65%
4) lavoro notturno	50%	50%
5) lavoro straordinario notturno	60%	65%

Per ore notturne si considerano quelle compiute tra le 22 e le 6 del mattino.

Le maggiorazioni di cui sopra vengono effettuate sulla paga base oraria di fatto e sulla indennità di contingenza.



ADEMPIMENTI INPS

Soggetti interessati:

I frantoiani che moliscono esclusivamente olive provenienti dai propri fondi non sono tenuti ad alcun adempimento.

I frantoiani, invece, che moliscono più del 45% per conto terzi sono tenuti a provvedere al versamento all'INPS dei relativi contributi.

Si allega la tabella 2023 dei contributi dovuti all'INPS per le aziende industriali in genere fino a 15 dipendenti (All. 1).

INAIL - ASSOGGETTAMENTO AL REGIME ASSICURATIVO ORDINARIO (Decreto 6/9/2022)

A partire dalla campagna 2023-2024, l'assicurazione degli addetti ai frantoi che operano durante la campagna olearia è stata ricondotta al "premio di assicurazione ordinario". In allegato la documentazione aggiornata.



Restiamo a disposizione e porgiamo distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
(dott. Enrico Barbone)

All. n. 2

**INPS - ALIQUOTE CONTRIBUTIVE PER INDUSTRIA IN GENERE FINO A 15 DIPENDENTI
DA 01/01/2023**

Al. 1

Validità dal 01/01/2023	Totale Tempo indeterminato	Totale Tempo determinato		Dettaglio delle aliquote contributive								Addizionale ASPI Tempo determinato	Carico dipendente	
		Primo contratto	Stagionali e Assunti in sostituzione	Ivs	ASPI	Add. ASPI Art. 25 L. 845/78	Tfr	Cuaf	Cig	Malattia	Maternità	Primo contratto	Ivs	Totale
Industria in genere fino a 15 dipendenti. Csc 1.XX.XX Ca 1S e Csc 1.13.06 - 1.13.07 - 1.13.08 Ca 3N, 1S (1) (13) (14) (15) (17)														
Dirigenti	36,15	37,55	-	33	1,31	0,3	0,4	0,68	-	-	0,46	1,4	9,19	9,19
Operai	39,87	41,27	39,87	33	1,31	0,3	0,2	0,68	1,7	2,22	0,46	1,4	9,19	9,19
Impiegati, Equiparati, Intermedi	37,65	39,05	37,65	33	1,31	0,3	0,2	0,68	1,7	-	0,46	1,4	9,19	9,19
Lavoratori a domicilio	39,87	41,27	-	33	1,31	0,3	0,2	0,68	1,7	2,22	0,46	1,4	9,19	9,19
Viaggiatori e Piazzisti	37,43	38,83	37,43	33	1,31	0,3	0,2	0,68	1,7	-	0,24	1,4	9,19	9,19

INAIL - Premio ordinario per l'assicurazione delle persone addette ai lavori di frangitura e spremitura delle olive

Con il decreto 6 settembre 2022 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze (in allegato) è stata approvata la deliberazione INAIL con cui l'assicurazione degli addetti ai frantoi che operano durante la campagna olearia è stata ricondotta al "premio di assicurazione ordinario" a partire dalla campagna olearia 2023/2024.

Tale premio è calcolato in base al tasso corrispondente alla lavorazione svolta, previsto dalle Tariffe dei premi di cui al decreto interministeriale 27 febbraio 2019, sull'ammontare complessivo delle retribuzioni effettivamente corrisposte o convenzionali o, comunque, da assumersi, ai sensi di legge, per tutta la durata dei lavori, ai soggetti compresi nell'obbligo dell'assicurazione.

Risulta così superato il regime assicurativo del premio "speciale unitario frantoi" dovuto per gli addetti alla frangitura e spremitura delle olive, finora determinato, ai sensi dell'articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, per tipologia di frantoio considerato come unità tecnico operativa, in relazione alla durata della campagna olearia (fino 30 giorni o superiore), a prescindere dal numero degli addetti. Di conseguenza anche la relativa modulistica per la denuncia della campagna olearia (modelli H-H1-H2 assicurazione frantoi) non è più valida.

A seguito del passaggio a tariffa ordinaria viene meno l'applicazione della riduzione prevista dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Il passaggio a "premio ordinario" con l'applicazione del decreto interministeriale 27 febbraio 2019 corrisponde non solo all'evoluzione socio-economica del settore, ma consente di applicare gli istituti "dell'oscillazione del premio per andamento infortunistico" e della "riduzione del premio per interventi di prevenzione", come avviene negli altri settori produttivi. Questo passaggio si è comunque reso necessario anche in considerazione della progressiva riduzione delle posizioni assicurative oggi gestite con il premio speciale. Tale circostanza, infatti, in prospettiva rende non sostenibile la struttura del premio speciale che risulterebbe soggetta a forti oscillazioni in ragione degli eventi infortunistici e delle malattie professionali indennizzate.

Si fa presente che continua ad essere applicata la tutela agricola alla frangitura e alla spremitura di olive prodotte sul fondo del gestore del frantoio, con conseguente riscossione da parte dell'INPS dei contributi unificati, che comprendono la quota INAIL per la copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Sugli aspetti sopra delineati l'Istituto ha emanato in data 16 dicembre 2022 la circolare numero 45, anch'essa allegata alla presente, che al punto 5 resoconta la disciplina introdotta dal DM 6 dicembre 2022 in argomento nonché le relative istruzioni attuative.

Classificazione ai fini della determinazione del premio ordinario dovuto

I riferimenti tariffari per il passaggio al premio ordinario necessari alla classificazione dell'attività di frangitura e spremitura delle olive sono previsti nelle tariffe dei premi 2019, approvate con il decreto interministeriale 27 febbraio 2019 per le gestioni tariffarie industria e artigianato.

Nella gestione tariffaria industria delle tariffe 2019 è prevista la voce 1431 per *l'attività di frangitura e spremitura per la produzione di olio di oliva, comprese le eventuali fasi di purificazione, filtrazione, brillantatura e imbottigliamento*. Il tasso medio è del 26,47%, nella quale è attualmente assicurata l'attività degli oleifici industriali. Nella gestione tariffaria artigianato, dove sono assicurati i dipendenti delle aziende artigiane, è prevista la voce 1420 con tasso medio 20,18% che comprende, accanto alla lavorazione del latte, ai caseifici e alla produzione di grassi alimentari, *la produzione e lavorazione di oli alimentari, comprese le eventuali fasi di miscelazione, taglio, purificazione, filtrazione e brillantatura anche limitatamente a singole fasi, compreso l'imbottigliamento*.

Il premio ordinario per gli addetti alla frangitura e spremitura delle olive si determina applicando il tasso di tariffa delle suddette voci alle retribuzioni effettive dei lavoratori dipendenti, non inferiori alla retribuzione minima stabilita dalla legge. Per i componenti del nucleo artigiano (titolare, familiari coadiuvanti, soci) che svolgono l'attività di frangitura e spremitura delle olive per la durata della campagna olearia (e quindi con carattere di stagionalità), l'assicurazione è attuata con il premio ordinario, determinato applicando alla retribuzione minima giornaliera valevole per la generalità dei lavoratori dipendenti e assunta quale retribuzione convenzionale (per l'anno 2023 pari a €. 53,95), moltiplicata per il numero delle giornate lavorate, il tasso della corrispondente voce 1420 della gestione tariffaria artigianato.

A partire dalla campagna olearia 2023/2024, l'attività di frangitura e spremitura delle olive esercitata dai componenti del nucleo artigiano che svolgono attività riconducibili alla produzione e lavorazione di oli alimentari, comprese le eventuali fasi di miscelazione, taglio, purificazione, filtrazione, brillantatura, anche limitatamente a singole fasi, compreso l'imbottigliamento di cui alla voce di tariffa 1420 è assicurata con il premio speciale unitario artigiano (V classe di rischio). Tali imprese riceveranno apposita comunicazione dall'INAIL nella quale si specifica che l'attività già assicurata, a partire dalla campagna olearia 2023/2024, comprende anche quella di frangitura e spremitura delle olive e pertanto nessun ulteriore premio è dovuto.

Adempimenti dei datori di lavoro per il premio assicurativo

Per la gestione del passaggio a premio ordinario è stato previsto un apposito flusso operativo, che sarà attivato dalle competenti sedi Inail. Il procedimento ora richiesto da INAIL si rende necessario al fine di acquisire le informazioni necessarie alla determinazione del premio ordinario per la campagna olearia 2023/2024.

A tal fine, le aziende interessate, già titolari di un codice ditta, stanno ricevendo via PEC dalla competente sede Inail la *richiesta di trasmettere una denuncia di aggiornamento dell'attività esercitata con l'indicazione delle retribuzioni presunte per gli anni 2023 e 2024, determinate in base alle retribuzioni effettive erogate per la campagna 2022/2023.*

La denuncia deve essere trasmessa all'indirizzo PEC della Sede Inail, specificando nell'oggetto "PASSAGGIO A PREMIO ORDINARIO FRANTOI", entro 30 giorni dalla ricezione della suddetta richiesta, compilando i modelli V4 e V5 disponibili in www.inail.it sezione "Modelli denuncia di iscrizione, esercizio, variazione e cessazione". Una volta acquisita la denuncia di aggiornamento dell'attività, la sede INAIL emetterà un apposito certificato di variazione del rapporto assicurativo con l'indicazione del premio dovuto per la campagna olearia 2023/2024 e della data entro la quale effettuare il pagamento. Contestualmente sarà cessata, sempre a cura della sede Inail, la polizza speciale frantoi alla data di conclusione della campagna olearia 2022/2023.

All.

- Decreto Ministro del lavoro di concerto Ministro economia 6.9.2022
- Circolare Inail n. 45 del 16 dicembre 2022
- Circolare Inail n. 21 del 29 maggio 2023



Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

di concerto con

Al Ministro dell'Economia e delle Finanze

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, recante *"Testo Unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali"* e successive modificazioni ed integrazioni e, in particolare, gli articoli 39, comma 2, 40, commi 1 e 3, 41, comma 1, e 42;

VISTA la legge 13 marzo 1958, n. 250, recante *"Previdenze a favore dei pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne"* e, in particolare, gli articoli 1, 2, 9, comma 1, lettera c) e 10;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, e successive modificazioni recante *"Attuazione della delega conferita dall'art. 1, comma 32, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in materia di riordino e soppressione di enti pubblici di previdenza e assistenza"*;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1997, n. 367, recante *"Regolamento concernente norme per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro"*;

VISTO il decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, recante *"Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell'articolo 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144"* e, in particolare, gli articoli 1, 2 e 3;

VISTA la legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante *"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilita 2014)"* e, in particolare, l'articolo 1, comma 128;

VISTA la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante *"Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019- 2021"* e, in particolare, l'articolo 1, commi 1121 e 1122, che ha regolato gli effetti sulla finanza pubblica della revisione dei premi INAIL, in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 1, comma 128, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e dall'articolo 3 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, assicurando le relative coperture finanziarie;

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 15 luglio 1987 recante *"Premi speciali unitari per l'assicurazione di facchini, barrocciai, vetturini, ippotrasportatori riuniti in cooperative, carovane, associazioni ed aggregati consimili"*;

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 15 luglio 1987 recante *"Premio speciale unitario per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne"*;





Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

di concerto con

Il Ministro dell'Economia e delle Finanze

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 15 luglio 1987 recante "*Premi speciali unitari per l'assicurazione delle persone addette ai lavori di frangitura e spremitura delle olive*";

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 15 luglio 1987 recante "*Premio speciale unitario per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei candidati all'emigrazione sottoposti a prova d'arte prima dell'espatrio*";

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 19 dicembre 2014 con cui è stata approvata la determinazione del Presidente dell'INAAIL 17 novembre 2014 n. 351 che stabilisce il premio speciale unitario per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, ai sensi dell'articolo 42 del decreto del Presidente della repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, per i soggetti beneficiari di ammortizzatori e di altre forme di integrazione e sostegno del reddito previste dalla normativa vigente, coinvolti in attività di volontariato a fini di utilità sociale in favore di comuni o enti locali,

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 12 febbraio 2016 concernente l'ammontare del premio speciale unitario e le modalità di applicazione per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali degli allievi iscritti ai corsi ordinamentali di istruzione e formazione professionale curati dalle istituzioni formative e dagli istituti scolastici paritari, accreditati dalle Regioni per l'erogazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale;

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 27 febbraio 2019, con il quale sono state approvate le nuove tariffe dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali delle gestioni "*Industria, Artigianato, Terziario e Altre attività*" e relative modalità di applicazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 1121, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 14 gennaio 2020 di approvazione della determina del Presidente dell'INAAIL 3 gennaio 2020 n. 3, che ha stabilito il premio speciale unitario per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei soggetti impegnati nei PUC;





Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

di concerto con

Il Ministro dell'Economia e delle Finanze

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 2019, con il quale il Sig. Franco Bettoni è stato nominato Presidente dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL);

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 dicembre 2019, con il quale è stato nominato il Consiglio di amministrazione dell'INAIL;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 febbraio 2020, con il quale è stato nominato il vice-presidente dell'INAIL;

VISTA la relazione del Direttore generale dell'INAIL del 21 luglio 2022 recante "*Revisione dei premi speciali unitari per l'assicurazione di facchini, barrocciai vetturini ippotrasportatori, pescatori, addetti ai frantoi, candidati all'emigrazione sottoposti a prova d'arte, allievi dei corsi leFP, soggetti impegnati in attività di volontariato, percettori di Rdc coinvolti in PUC*", nonché le note tecniche della Consulenza Statistico Attuariale dell'INAIL ivi allegate;

VISTA la deliberazione n. 157 adottata dal Consiglio di amministrazione dell'INAIL in data 26 luglio 2022, avente il medesimo oggetto, con cui l'Istituto ha ravvisato la necessità di procedere all'applicazione, dal 1° gennaio 2023, del regime assicurativo ordinario ai lavoratori assicurati con le citate polizze speciali;

VISTO il parere del Ministero dell'economia e delle finanze - RGS – IGESPE, espresso con nota prot. n. 206315 del 1° agosto 2022, il quale, con riferimento alla sopra citata deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'INAIL, ha comunicato di non avere, per quanto di competenza, osservazioni da formulare sull'ulteriore corso dei successivi adempimenti;

CONSIDERATO che, secondo quanto indicato dall'INAIL nella citata delibera, l'evoluzione del contesto economico e produttivo rende non più attuale l'applicazione dei premi speciali unitari per l'assicurazione di facchini, barrocciai, vetturini, ippotrasportatori, pescatori della piccola pesca soci di cooperative e addetti ai frantoi e che sussistono le condizioni per ritenere applicabile il regime assicurativo ordinario ai lavoratori assicurati con le citate polizze speciali e che permangono, invece, i presupposti per l'applicazione del premio speciale unitario per l'assicurazione dei pescatori autonomi della piccola pesca marittima e delle acque interne di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250;

CONSIDERATO che si rende necessario aggiornare, altresì, il premio speciale unitario per l'assicurazione degli allievi iscritti ai corsi ordinamentali di istruzione e formazione professionale regionali ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150;





Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

di concerto con

Il Ministro dell'Economia e delle Finanze

CONSIDERATO che, come ritenuto dall'INAIL, per effetto della normativa sopravvenuta il premio speciale unitario per l'assicurazione dei candidati all'emigrazione sottoposti a prova d'arte prima dell'espatrio e per le prove tecnico pratiche o di idoneità ai fini dell'iscrizione sul libretto individuale di lavoro della qualifica ottenuta al termine del periodo di apprendistato nonché ai fini dell'iscrizione alle liste di collocamento presso i competenti Uffici non è più attuale, essendo stata superata dalla legislazione successiva;

CONSIDERATO che l'INAIL ha ritenuto di confermare la misura del premio speciale unitario per l'assicurazione dei soggetti impegnati in attività di volontariato a fini di utilità sociale e in lavori di pubblica utilità a carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 312, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 124, in considerazione degli eventi lesivi finora registrati per la specifica polizza speciale e in assenza di un congruo periodo di osservazione in relazione al variare della platea degli assicurati, nonché la misura del premio speciale unitario per l'assicurazione dei percettori del reddito di cittadinanza impegnati nei Progetti Utili alla Collettività (PUC) in considerazione degli eventi lesivi finora registrati per la specifica polizza speciale e in assenza di un congruo periodo di osservazione

DECRETA

Articolo 1

(Applicazione del regime assicurativo ordinario)

1. Dal 1° gennaio 2023 è assoggettata al regime assicurativo ordinario, con l'applicazione delle voci di tariffa corrispondenti alle lavorazioni esercitate previste nella tariffa ordinaria dipendenti, di cui al decreto interministeriale 27 febbraio 2019, l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali delle seguenti categorie di lavoratori:

- facchini riuniti in cooperative addetti a lavori di carico e scarico di merci e materiali, compresi i lavori di facchinaggio nei porti e a bordo di navi;
- barrocciai, vetturini e ippotrasportatori soci di cooperative addetti a lavori di trasporto mediante trazione animale o someggio;
- pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, soci di cooperative di pesca che esercitano la pesca quale esclusiva o prevalente attività lavorativa. Il premio ordinario è determinato assumendo la retribuzione convenzionale mensile calcolata sulla base di 25 giornate fisse al mese, rivalutata annualmente a norma dell'articolo 22, comma 1, della legge 3 giugno 1975, n. 160;
- persone addette ai lavori di frangitura e spremitura delle olive tutelate ai sensi del titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.





Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

di concerto con

Il Ministro dell'Economia e delle Finanze

2. Per i componenti del nucleo artigiano (titolare, familiari coadiuvanti, soci) che svolgono l'attività di frangitura delle olive con carattere di stagionalità l'assicurazione è attuata con il premio ordinario, determinato applicando alla retribuzione minima giornaliera valevole per la generalità dei lavoratori dipendenti, assunta quale retribuzione convenzionale, moltiplicata per il numero delle giornate lavorate, il tasso della corrispondente voce della gestione tariffaria Artigianato.

3. Dal 1° gennaio 2023 il premio speciale unitario per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei pescatori autonomi della piccola pesca marittima e delle acque interne di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, che esercitano la pesca quale esclusiva e prevalente attività lavorativa per proprio conto, senza essere associati in cooperative, è stabilito in 38,84 euro a persona, per mese o frazione di mese. Tale misura è rapportata al limite minimo di retribuzione giornaliera stabilito ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537.

4. Dal 1° gennaio 2023 il premio speciale unitario per l'assicurazione degli allievi iscritti ai corsi ordinamentali di istruzione e formazione professionale curati dalle istituzioni formative e dagli istituti scolastici paritari, accreditati dalle Regioni, istituito dall'articolo 32, comma 8, del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 150 e confermato dall'articolo 1 comma 110, lettera e), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è fissato nella misura pari a 59,78 euro l'anno per ogni allievo. L'onere a carico del bilancio dello Stato per i maggiori rischi legati all'attività formativa svolta negli ambienti di lavoro è pari a 32,37 euro l'anno per ogni allievo, nel rigoroso rispetto del limite di spesa annuo di 5 milioni di euro.

5. Dal 1° gennaio 2023 è abolito il premio speciale unitario per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei candidati all'emigrazione sottoposti a prove d'arte prima dell'espatrio.

Articolo 2

(Conferma della misura del premio speciale unitario)

1. Dal 1° gennaio 2023 sono confermate le misure dei seguenti premi speciali unitari, fermo restando l'aggiornamento correlato al variare annuo della retribuzione minima giornaliera:

- assicurazione dei soggetti impegnati in attività di volontariato a fini di utilità sociale e in lavori di pubblica utilità con oneri assicurativi a carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 312, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 124;





Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

di concerto con

Al Ministro dell'Economia e delle Finanze

- assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei percettori del reddito di cittadinanza impegnati nei Progetti Utili alla Collettività (PUC), di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 14 gennaio 2020.

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali www.lavoro.gov.it nella sezione "Pubblicità legale".

Roma, data di apposizione dell'ultima firma digitale

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Andrea Orlando



Firmato digitalmente da
ORLANDO ANDREA
C=IT
O=MINISTERO DEL LAVORO E
DELLE POLITICHE SOCIALI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
Daniele Franco



DANIELE FRANCO
MINISTERO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
06.09.2022 17:22:16
GMT+01:00



Direzione generale
Direzione centrale rapporto assicurativo

Circolare n. 45

Roma, 16 dicembre 2022

Al Direttore generale vicario
Ai Responsabili di tutte le Strutture centrali e territoriali

e p.c. a: Organi istituzionali
Magistrato della Corte dei conti delegato all'esercizio del controllo
Organismo indipendente di valutazione della performance
Comitati consultivi provinciali

Oggetto

Assicurazione a premio ordinario dal 1.1.2023 di facchini, barrocciai, vetturini, ippotrasportatori, pescatori della piccola pesca soci di cooperative e degli addetti ai frantoi. Nuove misure dal 1.1.2023 del premio speciale per l'assicurazione dei pescatori autonomi della piccola pesca e degli allievi dei corsi IeFP. Revisione dei premi speciali a carico del Fondo art. 1, comma 312, legge 208 del 2015 e per i percettori del reddito di cittadinanza impegnati in progetti utili alla collettività. Abolizione premio speciale prove d'arte.

Quadro normativo

- /// **Legge 13 marzo 1958, n. 250:** "Previdenze a favore dei pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne". Articoli 1, 2, 9, comma 1, lettera c) e 10.
- /// **Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124:** "Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali". Articoli 39, comma 2, 40, commi 1 e 3, 41, comma 1, e 42.
- /// **Decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38:** "Disposizioni in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell'articolo 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144". Articoli 1, 2 e 3;
- /// **Legge 27 dicembre 2013 n. 147:** "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)". Articolo 1, comma 128.
- /// **Legge 29 dicembre 2018, n. 145:** "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021". Articolo 1, commi 1121 e 1122.

- Decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 15 luglio 1987:**
 "Premi speciali unitari per l'assicurazione di facchini, barrocciai, vetturini, ippotrasportatori riuniti in cooperative, carovane, associazioni ed aggregati consimili".
- Decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 15 luglio 1987:**
 "Premio speciale unitario per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne.
- Decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 15 luglio 1987:**
 "Premi speciali unitari per l'assicurazione delle persone addette ai lavori di frangitura e spremitura delle olive".
- Decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 15 luglio 1987:**
 "Premio speciale unitario per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei candidati all'emigrazione sottoposti a prova d'arte prima dell'espatrio".
- Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 12 febbraio 2016**
 concernente l'ammontare del premio speciale unitario e le modalità di applicazione per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali degli allievi iscritti ai corsi ordinamentali di istruzione e formazione professionale curati dalle istituzioni formative e dagli istituti scolastici paritari, accreditati dalle Regioni per l'erogazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale.
- Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 19 dicembre 2014:**
 "Approvazione della determinazione del Presidente dell'Inail 17 novembre 2014 n. 351 che stabilisce il premio speciale unitario per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, ai sensi dell'articolo 42 del decreto del Presidente della repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, per i soggetti beneficiari di ammortizzatori e di altre forme di integrazione e sostegno del reddito previste dalla normativa vigente, coinvolti in attività di volontariato a fini di utilità sociale in favore di comuni o enti locali".
- Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 14 gennaio 2020:**
 "Approvazione della determina del Presidente dell'Inail 3 gennaio 2020 n. 3 che ha stabilito il premio speciale unitario per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei soggetti impegnati nei PUC.
- Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 27 febbraio 2019** concernente l'approvazione, nel testo annesso al medesimo decreto di cui formano parte integrante e alla determinazione presidenziale dell'Inail n. 385 del 2 ottobre 2018, delle nuove tariffe dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali delle gestioni "Industria, Artigianato, Terziario e Altre attività" e relative modalità di applicazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 1121, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
- Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 6 settembre 2022:** "Approvazione della deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'Inail n. 157 del 26 luglio 2022 concernente Revisione dei premi speciali unitari per l'assicurazione di facchini, barrocciai vetturini ippotrasportatori, pescatori, addetti ai frantoi, candidati all'emigrazione sottoposti a prova d'arte, allievi dei corsi IeFP, soggetti impegnati in attività di volontariato, percettori di Rdc coinvolti in PUC".

- /// **Circolare Inail 16 maggio 2022, n. 21:** "Limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera per il calcolo dei premi assicurativi. Determinazione per l'anno 2022". Sezione seconda "Premi speciali unitari".
- /// **Circolare Inail 2 settembre 2022, n. 33:** "Rivalutazione del minimale e del massimale di rendita con decorrenza 1° luglio 2022. Limiti di retribuzione imponibile per il calcolo dei premi assicurativi". Paragrafo 10 "Allievi dei corsi ordinamentali di istruzione e formazione professionale regionali curati dalle istituzioni formative e dagli istituti scolastici paritari (Allievi IeFP)".

Premessa

La revisione dei premi speciali, determinati ai sensi dell'articolo 42¹ del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, è stata effettuata, tranne che per i premi speciali a carico del Fondo ex articolo 1, comma 312, della legge 208 del 2015 e per quelli relativi ai percettori del reddito di cittadinanza impegnati in progetti utili alla collettività, in attuazione della disposizione contenuta nell'articolo 1, comma 128, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 che, nelle more dell'aggiornamento delle tariffe dei premi, ha stabilito una riduzione dei premi, tenendo conto dell'andamento infortunistico aziendale, per tutte le gestioni assicurative dell'Istituto, pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2014, 1.100 milioni di euro per l'anno 2015 e 1.200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.

Tale revisione segue l'aggiornamento della tariffa ordinaria per i dipendenti, di quella per i marittimi assicurati nella gestione navigazione e della tariffa relativa ai premi speciali unitari per gli artigiani, entrate tutte in vigore dal 1° gennaio 2019, a seguito dell'approvazione dei relativi decreti interministeriali del 27 febbraio 2019.

Con il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 6 settembre 2022², è stata approvata la deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'Inail 26 luglio 2022, n. 157, con cui sono stati revisionati tutti i premi speciali unitari, ad eccezione di quelli dovuti per l'assicurazione di alunni e studenti delle scuole o istituti non statali di ogni ordine e grado, per le malattie e le lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive di cui alla legge 20 febbraio 1958, n. 93, nonché dei contributi assicurativi della gestione agricoltura di cui al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, per i quali la revisione è ancora in corso.

Per effetto del predetto decreto interministeriale per alcune categorie di lavoratori l'assicurazione dal 2023 è stata ricondotta al premio di assicurazione "ordinario" di cui all'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, mentre per alcuni premi speciali è stata aggiornata solo la misura e per altri è stata confermata la vigente misura, fermo restando l'adeguamento al limite minimo di retribuzione giornaliera.

¹ Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, articolo 42:

Per quelle lavorazioni, rispetto alle quali esistano, in dipendenza della loro natura o dello modalità di svolgimento o di altre circostanze, difficoltà per la determinazione del premio di assicurazione nei modi di cui all'articolo precedente, sono approvati, con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, su delibera dell'Istituto assicuratore, premi speciali unitari in base ad altri elementi idonei quali il numero delle persone, la durata della lavorazione, il numero delle macchine, la quantità di carburante utilizzato, tenuto conto del disposto di cui al secondo comma dell'art. 39.

² Pubblicato nel sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali nella sezione "pubblicità legale" in data 13 ottobre 2022, numero repertorio 326/2022. Allegato 1.

È stato, infine, abolito il premio speciale unitario per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei candidati all'emigrazione sottoposti a prove d'arte prima dell'espatrio.

1. Esiti della revisione

Per effetto del decreto interministeriale 6 settembre 2022, dal 1° gennaio 2023:

- a. è assoggettata al regime assicurativo ordinario, con applicazione delle voci di tariffa corrispondenti alle lavorazioni esercitate previste nella tariffa ordinaria dipendenti di cui al decreto interministeriale 27 febbraio 2019 (in vigore dal 1° gennaio 2019), l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali delle seguenti categorie di lavoratori:
 - 1) facchini riuniti in cooperative addetti a lavori di carico e scarico di merci e materiali, compresi i lavori di facchinaggio nei porti e a bordo di navi;
 - 2) barrocciai, vetturini e ippotrasportatori soci di cooperative addetti a lavori di trasporto mediante trazione animale o someggio;
 - 3) pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne soci di cooperative di pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, che esercitano la pesca quale esclusiva o prevalente attività lavorativa. Il premio ordinario è determinato assumendo la retribuzione convenzionale di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402³ convertito dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, calcolata sulla base di 25 giornate fisse al mese, rivalutata annualmente a norma dell'articolo 22, comma 1, della legge 3 giugno 1975, n. 160;
 - 4) persone addette ai lavori di frangitura e spremitura delle olive tutelate ai sensi del titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, vale a dire gli addetti ai frantoi che operano durante la campagna olearia.
- b. Per i componenti del nucleo artigiano (titolare, familiari coadiuvanti, soci) che svolgono l'attività di frangitura e spremitura delle olive per la durata della campagna olearia (e quindi con carattere di stagionalità), l'assicurazione è attuata con il premio ordinario, determinato applicando alla retribuzione minima giornaliera valevole per la generalità dei lavoratori dipendenti, assunta quale retribuzione convenzionale, moltiplicata per il numero delle giornate lavorate, il tasso della corrispondente voce della gestione tariffaria Artigianato.
- c. È stato revisionato il premio speciale unitario per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei pescatori autonomi della piccola pesca marittima e delle acque interne di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, che esercitano la pesca quale esclusiva e prevalente attività lavorativa per proprio conto, senza essere associati in cooperative. La nuova misura continua a essere rapportata alla retribuzione convenzionale giornaliera stabilita ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla

³ Articolo 1, commi 3 e 4, del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, articolo 1 *Minimale di retribuzione ai fini contributivi*, commi 3 e 4:

Con la stessa decorrenza di cui al primo comma, il limite minimo di retribuzione giornaliera per i lavoratori soci di società e di enti cooperativi, anche di fatto, e loro organismi associati soggetti alle norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, per i pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, e per i lavoratori a domicilio, è stabilito, per tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza ed assistenza sociale, in L. 10.000.

L'ammontare del limite minimo di retribuzione di cui al comma precedente varia nella stessa misura percentuale e con la stessa decorrenza delle variazioni delle pensioni che si verificano in applicazione dell'art. 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153, con arrotondamento alle 10 lire per eccesso.

legge 26 settembre 1981, n. 537 rivalutata annualmente a norma dell'articolo 22, comma 1, della legge 3 giugno 1975, n. 160.

- d. È stato abolito il premio speciale unitario per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei candidati all'emigrazione sottoposti a prove d'arte prima dell'espatrio.
- e. È stato revisionato il premio speciale unitario per l'assicurazione degli allievi iscritti ai corsi ordinamentali di istruzione e formazione professionale curati dalle istituzioni formative e dagli istituti scolastici paritari, accreditati dalle Regioni, istituito dall'articolo 32, comma 8, del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 150 e confermato dall'articolo 1 comma 110, lettera e), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nonché l'onere a carico del bilancio dello Stato per i maggiori rischi legati all'attività formativa svolta negli ambienti di lavoro, nel rigoroso rispetto del limite di spesa annuo di 5 milioni di euro.
- f. Sono state confermate, nell'ambito del monitoraggio periodico diretto a verificare la congruità del premio rispetto agli oneri sostenuti, le misure dei seguenti premi speciali unitari, fermo restando l'aggiornamento correlato al variare annuo della retribuzione minima giornaliera:
 - 1) per l'assicurazione dei soggetti impegnati in attività di volontariato a fini di utilità sociale e in lavori di pubblica utilità con oneri assicurativi a carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 312, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 124;
 - 2) per l'assicurazione dei percettori del reddito di cittadinanza impegnati nei Progetti Utili alla Collettività (PUC), di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 14 gennaio 2020.

Di seguito si forniscono le istruzioni operative per l'attuazione delle disposizioni sopra indicate, precedute da un breve riepilogo della disciplina di riferimento, acquisito il nulla osta dell'Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali⁴.

2. Assicurazione a premio ordinario dei facchini riuniti in cooperative addetti a lavori di carico e scarico di merci e materiali, compresi i lavori di facchinaggio nei porti e a bordo di navi

Il premio speciale unitario per i facchini è stato istituito nel 1941, al fine di agevolare l'assicurazione dei facchini iscritti o aggregati come avventizi alle "carovane" dell'epoca, con la previsione di salari convenzionali corrispondenti al salario medio annuo dei lavoratori e tre specifici settori di attività.

La logica del premio è rimasta sostanzialmente uguale nel tempo, con alcune modifiche importanti riguardanti l'individuazione dei settori e l'imponibile contributivo, che dal 2007 fanno riferimento alle retribuzioni effettive dei facchini riuniti in cooperative⁵.

Si ricorda che per questi lavoratori l'obbligo assicurativo è stabilito per quanto riguarda la lavorazione dall'articolo 1, comma 3, n. 10 (lavori *di carico e scarico*) del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 e per quanto riguarda il requisito

⁴ Nota protocollo m_ips.29. REGISTRO UFFICIALE.U.0010639.15-12-2022.

⁵ Decreto legislativo 6 novembre 2001, n.423 *Disposizioni in materia di contribuzione previdenziale ed assistenziale per i soci di cooperative a norma dell'articolo 4, comma 3 della legge 3 aprile 2001, n. 142*, articoli 2 e 3. Le istruzioni operative sono state fornite con nota della Direzione centrale rischi 29 gennaio 2002, con la circolare Inail 21 giugno 2002, n.45 riguardante i limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera per il calcolo di tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale, con la circolare Inail 5 giugno 2007, n. 24, paragrafo 4 e con la nota Direzione Centrale Rischi 30 gennaio 2012, prot. 655.

soggettivo dall'articolo 4, comma 1, n. 7 (*soci delle cooperative e di ogni altro tipo di società, anche di fatto, comunque denominata, costituita od esercitata, i quali prestino opera manuale, oppure non manuale ...*).

Il passaggio a premio ordinario, con l'applicazione del decreto interministeriale 27 febbraio 2019 di approvazione delle tariffe dei premi della gestione "Industria, Artigianato, Terziario e Altre attività", oltre a corrispondere all'evoluzione socio-economica del settore, consente di applicare allo stesso gli istituti "dell'oscillazione del premio per andamento infortunistico" e della "riduzione del premio per interventi di prevenzione", parificandolo al resto dei settori produttivi del Paese anche dal punto di vista delle politiche di prevenzione attuate dall'Inail attraverso lo strumento del premio.

Tale passaggio, peraltro, è necessario anche in considerazione della progressiva riduzione delle posizioni assicurative oggi gestite con il premio speciale.

A seguito del passaggio a tariffa ordinaria con l'applicazione del decreto interministeriale 27 febbraio 2019, i cui effetti sono già stati regolati in sede di finanza pubblica con l'articolo 1, comma 1121 e seguenti, della legge 145 del 2018, viene meno l'applicazione della riduzione prevista dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147, di cui si è tenuto conto in sede di rideterminazione dei tassi.

a) Classificazione ai fini della determinazione del premio ordinario dal 1° gennaio 2023

I riferimenti tariffari ai fini del passaggio dal premio speciale a quello ordinario per classificare l'attività di facchinaggio sono previsti nelle tariffe dei premi 2019, approvate con il decreto interministeriale 27 febbraio 2019 per le gestioni tariffarie industria e terziario, relative al settore produttivo in esame.

Ai fini previdenziali, l'attività di facchinaggio è inquadrata dall'Inps nel settore industria, se è complementare o ausiliaria dell'attività di trasporto terrestre, marittimo e aereo.

Il settore d'inquadramento è invece terziario se l'attività è svolta indipendentemente dal trasporto (ad esempio, attività di manovalanza o di facchinaggio consistente nello spostamento di materiale di qualsiasi natura, all'interno di stabilimenti o uffici, per magazzinaggio, archiviazione, ristrutturazione, ecc.), anche mediante l'utilizzo di mezzi meccanici.

Nelle tariffe dei premi 2019, le attività di facchinaggio sono classificate al gruppo 9200, sia nella gestione industria che terziario, nelle seguenti voci:

- 9210 *Carico, scarico, facchinaggio nelle stazioni autoferrolotranviarie, marittime e negli aeroporti* - Industria tasso 25,07‰, Terziario tasso 29,61‰

- 9220 *Carico, scarico, facchinaggio nei porti: sottobordo, con chiatte o dalla banchina. Operazioni, a bordo delle navi, di stivaggio e distivaggio. Comprese le eventuali attività di cui al stg. 9210* - Industria tasso 110‰, Terziario tasso 68,41‰

- 9231 *Carico, scarico, facchinaggio di ortofrutticoli* - Industria tasso 32,95‰, Terziario tasso 13,68‰

- 9232 *Carico, scarico, facchinaggio di qualunque altra merce* - Industria tasso 53,48‰, Terziario tasso 30,03‰

-9233 *Movimentazione merci nei porti: su piazzale, in zona extrabanchina e nei magazzini effettuata da personale che opera esclusivamente in detto ambito. Escluse le attività di cui ai stg. 9210 e 9220* - Industria tasso 28,19‰, Terziario tasso 16,28‰.

In entrambe le gestioni tariffarie, l'attività di gestione di magazzini e confezionamento dei prodotti deve essere classificata a sé stante agli specifici riferimenti tariffari.

Il premio ordinario sarà determinato applicando i tassi di tariffa delle suddette voci alle retribuzioni.

b) Adempimenti delle sedi e dei datori di lavoro per i premi assicurativi

Per la gestione del passaggio a premio ordinario è stato previsto un apposito flusso operativo che sarà attivato dalle competenti sedi Inail sulla base di specifiche evidenze di prossimo rilascio nell'applicativo GRA web.

Il procedimento in discorso si rende necessario al fine di acquisire le informazioni necessarie alla determinazione del premio ordinario per l'anno 2023.

A tal fine, le cooperative e associazioni di facchinaggio, già titolari di un codice ditta, riceveranno dalla competente Sede Inail la richiesta di trasmettere una denuncia di aggiornamento dell'attività esercitata con l'indicazione delle retribuzioni presunte per gli anni 2023 e 2024, determinate in base alle retribuzioni effettive erogate nel 2022.

La denuncia deve essere trasmessa all'indirizzo PEC della Sede Inail, specificando nell'oggetto "PASSAGGIO A PREMIO ORDINARIO FACCHINI", entro **45 giorni** dalla ricezione della suddetta richiesta, compilando i modelli V4⁶ e V5⁷ disponibili in www.inail.it sezione "Modelli denuncia di iscrizione, esercizio, variazione e cessazione".

Una volta acquisita la denuncia di aggiornamento dell'attività, la Sede Inail emetterà apposito certificato di variazione del rapporto assicurativo con indicazione dell'importo del premio dovuto per l'anno 2023 e della data entro la quale effettuare il pagamento. Contestualmente sarà cessata, sempre a cura della Sede Inail, la polizza speciale facchini alla data del 31.12.2022.

Si ricorda che le cooperative devono inviare l'elenco per la regolazione del premio speciale unitario facchini del IV trimestre dell'anno 2022, tramite l'apposito servizio online, entro il 30 gennaio 2023.

Per effetto del passaggio a premio ordinario, per i periodi assicurativi successivi al 2022 non deve più essere trasmesso l'elenco trimestrale dei soci.

3. Assicurazione a premio ordinario di barrocciai, vetturini e ippotrasportatori soci di cooperative addetti a lavori di trasporto mediante trazione animale o someggio

Il premio speciale unitario è stato istituito nel 1947, al fine di agevolare l'assicurazione dei barrocciai, vetturini e ippotrasportatori addetti a lavori di trasporto mediante trazione animale o someggio iscritti o aggregati come avventizi a cooperative, "carovane" dell'epoca o associazioni, con la previsione di salari convenzionali corrispondenti al salario medio annuo dei lavoratori.

Si ricorda che per questi lavoratori l'obbligo assicurativo è stabilito per quanto riguarda la lavorazione dall'articolo 1, comma 3, n. 7 (lavori di *trasporto per via terrestre, quando si faccia uso di mezzi meccanici o animali*) del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 e per quanto riguarda il requisito soggettivo dall'articolo 4, comma 1, n. 7 (*soci delle cooperative e di ogni altro tipo di società, anche di fatto, comunque denominata, costituita od esercitata, i quali prestino opera manuale, oppure non manuale ...*).

⁶ Allegato 2.

⁷ Allegato 3.

La riconduzione a premio ordinario è risultata necessitata dall'andamento del numero delle persone tutelate, considerato che attualmente, a livello nazionale, risultano solo pochissimi vetturini, che effettuano trasporto di persone con carrozzelle a fini turistici.

A seguito del passaggio a tariffa ordinaria con l'applicazione del decreto interministeriale 27 febbraio 2019, i cui effetti sono già stati regolati in sede di finanza pubblica con l'articolo 1, comma 1121 e seguenti, della legge 145 del 2018, viene meno l'applicazione della riduzione prevista dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147, di cui si è tenuto conto in sede di rideterminazione dei tassi.

a) Classificazione ai fini della determinazione del premio ordinario dal 1° gennaio 2023

I riferimenti tariffari ai fini del passaggio dal premio speciale a quello ordinario per classificare l'attività di vetturini, barrocciai e ippotrasportatori sono previsti nelle tariffe dei premi 2019, approvate con il decreto interministeriale 27 febbraio 2019.

L'attività di trasporto di persone mediante trazione animale si concretizza, in genere, nei servizi con finalità turistiche effettuati da conducenti di carrozze a cavallo svolti nei centri storici delle città.

L'attività dei vetturini pertanto è assimilabile ai servizi pubblici, urbani ed extraurbani, per **trasporto di persone** previsti nella voce 9124. Il relativo tasso medio nella gestione industria è pari al 25‰, nella gestione artigianato al 13,74‰, nella gestione terziario al 19,60‰ e nella gestione altre attività al 12,97‰.

Inoltre, poiché l'attività di **trasporto merci** mediante trazione animale e someggio è assimilabile al trasporto di persone mediante trazione animale, la relativa classificazione è riconducibile sempre alla voce 9124.

Il premio ordinario sarà determinato applicando i tassi di tariffa della suddetta voce alle retribuzioni.

b) Adempimenti delle sedi e dei datori di lavoro per i premi assicurativi

La Sede Inail è già in possesso degli elementi per la determinazione del premio ordinario, essendo gli stessi contenuti nell'ultimo elenco trimestrale dei soci assicurati, inviato dalla cooperativa.

Pertanto, le cooperative di barrocciai, vetturini e ippotrasportatori, già titolari di un codice ditta, riceveranno dalla Sede Inail competente un'apposita comunicazione con le modalità di passaggio a premio ordinario e gli elementi di calcolo dello stesso.

La Sede Inail emetterà apposito certificato di variazione del rapporto assicurativo con l'indicazione della data entro la quale effettuare il pagamento. Contestualmente sarà cessata, sempre a cura della Sede Inail, la polizza speciale barrocciai, vetturini e ippotrasportatori al 31.12.2022.

Il suddetto premio è determinato applicando il tasso della voce 9124, prevista nella tariffa ordinaria dipendenti di cui al decreto interministeriale 27 febbraio 2019, alle retribuzioni effettive relative ai soci denunciati nell'ultimo elenco trimestrale rapportate all'anno, che si considerano come presunte per il 2023.

Si ricorda che le cooperative devono inviare l'elenco per la regolazione del premio speciale unitario del IV trimestre dell'anno 2022, tramite l'apposito servizio online, entro il 30 gennaio 2023.

Per effetto del passaggio a premio ordinario, per i periodi assicurativi successivi al 2022 non deve più essere trasmesso l'elenco trimestrale dei soci.

4. Assicurazione a premio ordinario dei pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, soci di cooperative di pesca, cooperative di servizi o società di persone che esercitano la pesca quale esclusiva o prevalente attività lavorativa

L'assicurazione delle persone che esercitano la piccola pesca marittima e delle acque interne di cui alla legge 13 marzo 1958 n. 250, associati in cooperative o compagnie di pescatori, è stata finora attuata tramite il premio speciale unitario pescatori istituito a decorrere dal 1° maggio 1958, data di entrata in vigore della legge 13 marzo 1958, n. 250.

L'articolo 1 della predetta legge individua i requisiti per l'applicazione del particolare regime previsto a favore della piccola pesca: la pesca deve essere esercitata quale esclusiva o prevalente attività lavorativa, le persone che la esercitano sia in forma autonoma (individuale) che in forma associata devono essere in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 115 del codice della navigazione (vale a dire marittimi iscritti nelle matricole della gente di mare), la pesca deve essere esercitata su natanti non superiori alle 10 tonnellate di stazza lorda, qualunque sia la potenza dei motori installati.

Per questi lavoratori l'obbligo assicurativo è stato stabilito dalla citata legge 13 marzo 1958 n. 250 (Previdenze a favore dei pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne) che è antecedente al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 e pertanto fa riferimento, quanto all'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali, al regio decreto 17 agosto 1935, n.1765.

Nell'ambito del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, per quanto riguarda la lavorazione, l'obbligo assicurativo è stabilito dall'articolo 1, comma 3, n. 12 (*pesca esercitata con navi o con galleggianti ...*).

Per quanto riguarda il requisito soggettivo, i pescatori associati in cooperative rientrano nell'ambito applicativo dell'articolo 4, comma 1, n. 7, del predetto decreto (*soci delle cooperative e di ogni altro tipo di società, anche di fatto, comunque denominata, costituita od esercitata, i quali prestino opera manuale, oppure non manuale ...*).

La logica del premio è rimasta sostanzialmente uguale nel tempo, con aggiornamenti periodici in relazione agli adeguamenti delle retribuzioni giornaliere minime di riferimento.

In presenza dei requisiti dell'articolo 1 della legge 13 marzo 1958, n. 250, l'assicurazione a premio ordinario in argomento opera anche nei confronti dei pescatori che esercitano l'attività in forma associative diverse da quella a carattere cooperativo, quali le società di persone (sas, snc), purché non ricorra un vincolo di subordinazione tra soci e impresa.

In merito si rinvia alle indicazioni fornite dall'Inps⁸ che, a seguito della soppressione nel 2002 delle apposite Commissioni provinciali o compartimentali⁹ previste dall'articolo 4 della medesima legge, verifica i requisiti per l'applicazione del regime previsto per la piccola pesca.

A seguito di quanto disposto dall'articolo 10-bis, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104¹⁰ convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126,

⁸ Circolare Inps 24 febbraio 2021, n. 38.

⁹ Deliberazione del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza dell'Inps 11 giugno 2002 n. 9, relativa all'articolo 41, comma 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

¹⁰ Decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126. Articolo 10-bis *Applicazione del regime previdenziale recato dalla legge 13 marzo 1958, n. 250, ai soci di cooperative della pesca iscritte nell'apposita sezione dell'Albo nazionale degli enti cooperativi:*

rientrano nel medesimo regime, sempre che ricorrano i requisiti del citato articolo 1 della legge 13 marzo 1958, n. 250, anche i pescatori soci delle cooperative di servizio della pesca che forniscono ai soci servizi di natura amministrativa e fiscale, oppure si occupano dell'acquisto di materiali di consumo o beni durevoli, della commercializzazione dei prodotti ittici o della loro trasformazione, senza esercitare una funzione diretta di organizzazione e di controllo sull'attività di pesca degli associati¹¹.

Il passaggio a premio ordinario con l'applicazione del decreto interministeriale 27 febbraio 2019 è coerente con l'evoluzione socio-economica del settore e consente di applicare allo stesso gli istituti "dell'oscillazione del premio per andamento infortunistico" e della "riduzione del premio per interventi di prevenzione", parificandolo al resto dei settori produttivi anche dal punto di vista delle politiche di prevenzione attuate dall'Inail attraverso lo strumento del premio.

Tale passaggio si è comunque reso necessario in considerazione della progressiva riduzione delle posizioni assicurative finora gestite con il premio speciale, che in prospettiva rende non sostenibile la struttura di questo tipo di premio, dato che sarebbe soggetto a forti oscillazioni in ragione degli eventi infortunistici e malattie professionali denunciati.

Ai pescatori autonomi di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250 non associati in cooperative, continua ad applicarsi il premio speciale pescatori (vedi paragrafo 6).

Si ricorda, infine, che ai premi in questione si applica la riduzione contributiva per la pesca costiera, prevista dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30.

La riduzione in argomento è stabilita attualmente nella misura del 44,32% dall'articolo 1, comma 607, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. I relativi oneri sono rimborsati all'Inail dallo Stato.

a) Classificazione ai fini della determinazione del premio ordinario dal 1° gennaio 2023

Con la revisione delle tariffe del 2019 è stata prevista la voce di tariffa 1300 della gestione Industria con la declaratoria *Piccola pesca marittima. Pesca in acque interne. Acquacoltura*, distinguendo, rispetto alle previgenti tariffe dei premi, tali attività dall'allevamento, mattazione e macellazione di animali che continua a essere assicurata alla voce 1200.

Nella voce 1300 sono comprese anche le eventuali attività di trasporto e commercializzazione del proprio pescato.

Ciò in coerenza con l'articolo 2, comma 2-bis, lettera a), del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n.4, che considera connesse all'attività di pesca professionale, purché non prevalenti rispetto a questa ed effettuate dall'imprenditore ittico mediante l'utilizzo di prodotti provenienti in prevalenza dalla propria attività di pesca ovvero di attrezzature o di risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'impresa ittica, la trasformazione, la distribuzione e la commercializzazione dei prodotti della pesca, nonché le azioni di promozione e valorizzazione.

La disciplina dettata dall'articolo 1, primo comma, della legge 13 marzo 1958, n. 250, si intende applicabile anche nei confronti dei marittimi di cui all'articolo 115 del codice della navigazione, che esercitano la pesca quale esclusiva e prevalente attività lavorativa e che siano associati in qualità di soci di cooperative di pesca, iscritte nell'apposita sezione dell'Albo nazionale degli enti cooperativi, ancorché l'attività di pesca non sia organizzata e coordinata dalle medesime cooperative.

¹¹ Circolare Inps 8 luglio 2021, n.100.

Il tasso medio di tariffa della voce è 56,02‰ della gestione Industria.

Il premio ordinario è determinato assumendo la retribuzione convenzionale di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402 convertito dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, calcolata sulla base di 25 giornate fisse al mese, rivalutata annualmente a norma dell'articolo 22, comma 1, della legge 3 giugno 1975, n. 160.

b) Adempimenti delle sedi e dei datori di lavoro per i premi assicurativi

La Sede Inail è già in possesso degli elementi per la determinazione del premio ordinario, essendo gli stessi contenuti nell'ultimo elenco dei soci assicurati.

Pertanto, le cooperative della piccola pesca marittima e delle acque interne, già titolari di un codice ditta, riceveranno dalla Sede Inail competente un'apposita comunicazione con le modalità di passaggio a premio ordinario e gli elementi di calcolo dello stesso.

La stessa comunicazione sarà inviata anche alle società di persone per i soci pescatori già assicurati con il premio speciale.

La Sede Inail emetterà apposito certificato di variazione del rapporto assicurativo con l'indicazione della data entro la quale effettuare il pagamento. Contestualmente sarà cessata, sempre a cura della Sede Inail, la polizza speciale al 31.12.2022.

Il premio è determinato applicando il tasso della voce 1300, prevista nella tariffa ordinaria dipendenti di cui al decreto interministeriale 27 febbraio 2019, alle retribuzioni convenzionali di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402 convertito dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, relative ai soci denunciati nell'ultimo elenco, calcolate su 25 giornate fisse al mese.

Per effetto del passaggio a premio ordinario, a partire dal 2023 non deve essere più trasmesso l'elenco annuale dei soci.

5. Assicurazione a premio ordinario delle persone addette ai lavori di frangitura e spremitura delle olive tutelate ai sensi del titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124

L'assicurazione dei lavori di frangitura e spremitura delle olive tramite premio speciale unitario rientra nella gestione Industria di cui al titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 se le olive sono acquistate da terzi o i lavori sono svolti dal gestore del frantoio per conto terzi nell'ambito della campagna olearia, attività per definizione di carattere stagionale.

Se invece le olive oggetto della lavorazione sono prodotte sul fondo del gestore del frantoio, si applica la tutela agricola di cui al titolo II del predetto decreto, con conseguente riscossione da parte dell'Inps dei contributi unificati, che comprendono la quota Inail per la copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Il premio speciale unitario per i frantoi è stato istituito nel 1938, al fine di agevolare l'assicurazione degli addetti ai lavori di frangitura e spremitura delle olive, tramite una forma assicurativa "forfettaria".

Anche per questo premio speciale unitario il passaggio a premio ordinario con l'applicazione del decreto interministeriale 27 febbraio 2019, corrisponde non solo all'evoluzione socio-economica del settore, ma consente di applicare a questo specifico comparto gli istituti "dell'oscillazione del premio per andamento infortunistico" e della "riduzione del premio per interventi di prevenzione", come avviene negli altri settori produttivi.

Tale passaggio si è comunque reso necessario anche in considerazione della progressiva riduzione delle posizioni assicurative oggi gestite con il premio speciale. Tale circostanza, infatti, in prospettiva rende non sostenibile la struttura del premio speciale che risulterebbe soggetta a forti oscillazioni in ragione degli eventi infortunistici e delle malattie professionali indennizzati.

A seguito del passaggio a tariffa ordinaria con l'applicazione del decreto interministeriale 27 febbraio 2019, i cui effetti sono già stati regolati in sede di finanza pubblica con l'articolo 1, comma 1121 e seguenti, della legge 145 del 2018, viene meno, infine, l'applicazione della riduzione prevista dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147, di cui si è tenuto conto in sede di rideterminazione dei tassi.

Il premio ordinario si applica a partire dalla campagna olearia 2023/2024.

a) Classificazione ai fini della determinazione del premio ordinario dovuto a partire dalla campagna olearia 2023/2024

I riferimenti tariffari ai fini del passaggio dal premio speciale a quello ordinario per classificare l'attività di frangitura e spremitura delle olive sono previsti nelle tariffe dei premi 2019, approvate con il decreto interministeriale 27 febbraio 2019 per le gestioni tariffarie industria e artigianato, relative al settore produttivo in esame.

Nella gestione tariffaria industria delle tariffe 2019 è prevista infatti la voce 1431 per l'attività di *frangitura e spremitura per la produzione di olio di oliva, comprese le eventuali fasi di purificazione, filtrazione, brillantatura e imbottigliamento*, con tasso medio del 26,47‰, nella quale è attualmente assicurata l'attività degli oleifici industriali.

Nella gestione tariffaria artigianato, dove sono assicurati i dipendenti delle aziende artigiane, è prevista la voce 1420 con tasso medio 20,18‰, che comprende, accanto alla lavorazione del latte, ai caseifici e alla produzione di grassi alimentari, *la produzione e lavorazione di oli alimentari, comprese le eventuali fasi di miscelazione, taglio, purificazione, filtrazione e brillantatura anche limitatamente a singole fasi, compreso l'imbottigliamento*.

Il premio ordinario per gli addetti alla frangitura e spremitura delle olive è determinato applicando il tasso di tariffa delle suddette voci alle retribuzioni effettive dei lavoratori dipendenti, non inferiori alla retribuzione minima stabilita dalla legge.

Per i componenti del nucleo artigiano (titolare, familiari coadiuvanti, soci) che svolgono l'attività di frangitura e spremitura delle olive per la durata della campagna olearia (e quindi con carattere di stagionalità), l'assicurazione è attuata con il premio ordinario, determinato applicando alla retribuzione minima giornaliera (valevole per la generalità dei lavoratori dipendenti e assunta quale retribuzione convenzionale), moltiplicata per il numero delle giornate lavorate, il tasso della corrispondente voce 1420 della gestione tariffaria artigianato¹².

A partire dalla campagna olearia 2023/2024, l'attività di frangitura e spremitura delle olive esercitata dai componenti del nucleo artigiano (titolare, familiari coadiuvanti, soci), che svolgono attività riconducibili alla *produzione e lavorazione di oli alimentari, comprese le eventuali fasi di miscelazione, taglio, purificazione, filtrazione, brillantatura, anche limitatamente a singole fasi, compreso l'imbottigliamento* di cui alla voce di tariffa

¹² Tale regime assicurativo è stato già adottato in occasione della riconduzione a premio ordinario dell'assicurazione degli addetti alle lavorazioni meccanico-agricole eseguite esclusivamente per conto di terzi con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale 16 febbraio 1976 di approvazione delle delibere del Consiglio di amministrazione dell'8 aprile e del 7 ottobre 1975. In merito si rinvia alle circolari Inail 27 aprile 1976, n. 32 e 6 luglio 1979, n. 31.

1420 è assicurata con il premio speciale unitario artigiano (V classe di rischio). Pertanto, nel caso in questione nessun ulteriore premio è dovuto.

b) Adempimenti delle sedi e dei datori di lavoro per i premi assicurativi

Per la gestione del passaggio a premio ordinario è stato previsto un apposito flusso operativo, analogo a quello già illustrato per il premio speciale facchini, che sarà attivato dalle competenti sedi Inail sulla base di specifiche evidenze di prossimo rilascio nell'applicativo GRA web.

Il procedimento in discorso si rende necessario al fine di acquisire le informazioni necessarie alla determinazione del premio ordinario per la campagna olearia 2023/2024.

A tal fine, le aziende interessate, già titolari di un codice ditta, riceveranno dalla competente Sede Inail la richiesta di trasmettere una denuncia di aggiornamento dell'attività esercitata con l'indicazione delle retribuzioni presunte per gli anni 2023 e 2024, determinate in base alle retribuzioni effettive erogate per la campagna 2022/2023.

La denuncia deve essere trasmessa all'indirizzo PEC della Sede Inail, specificando nell'oggetto "PASSAGGIO A PREMIO ORDINARIO FRANTOI", entro 30 giorni dalla ricezione della suddetta richiesta, compilando i modelli V4 e V5 disponibili in www.inail.it sezione "Modelli denuncia di iscrizione, esercizio, variazione e cessazione".

Una volta acquisita la denuncia di aggiornamento dell'attività, la Sede Inail emetterà un apposito certificato di variazione del rapporto assicurativo con l'indicazione del premio dovuto per la campagna olearia 2023/2024 e della data entro la quale effettuare il pagamento. Contestualmente sarà cessata, sempre a cura della Sede Inail, la polizza speciale frantoi alla data di conclusione della campagna olearia 2022/2023.

Le imprese titolari di polizza artigiani in cui è presente la voce di tariffa 1420 per la lavorazione "*produzione e lavorazione di oli alimentari, comprese le eventuali fasi di miscelazione, taglio, purificazione, filtrazione, brillantatura, anche limitatamente a singole fasi, compreso l'imbottigliamento*", riceveranno apposita comunicazione nella quale si specifica che l'attività già assicurata con il premio speciale unitario artigiani (V classe di rischio), a partire dalla campagna olearia 2023/2024, comprende anche quella di frangitura e spremitura delle olive.

6. Nuova misura del premio speciale unitario per i pescatori autonomi della piccola pesca marittima e delle acque interne di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250

Le valutazioni effettuate per il passaggio a premio ordinario dei pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne associati in cooperative o compagnie non sono al momento estensibili anche ai pescatori autonomi che esercitano la pesca in forma individuale, quale esclusiva o prevalente attività lavorativa, su natanti non superiori alle 10 tonnellate di stazza lorda, qualunque sia la potenza dei motori installati, in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 115 del codice della navigazione (vale a dire marittimi iscritti nelle matricole della gente di mare).

Per questi ultimi permangono, infatti, i presupposti di cui all'articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 per continuare a regolare l'assicurazione con il ricorso ai premi speciali unitari, trattandosi di lavoratori autonomi, anche se il numero dei lavoratori assicurati si riduce di anno in anno.

Per questi lavoratori, l'esigenza a cui risponde il premio speciale unitario è quella di attuare l'assicurazione con un premio fisso, a prescindere quindi dalle ore di lavoro

effettivamente svolte, posto che non è previsto alcun sistema di registrazione, come avviene invece per i lavoratori subordinati e a essi assimilati attraverso il Libro unico del lavoro.

La rideterminazione della misura del premio speciale unitario dal 1° gennaio 2023 è pari a 38,84 euro per mese o frazione di mese a persona ed è ricalcolata in base alla variazione percentuale dell'indice ISTAT di cui all'articolo 22, comma 1, della legge 3 giugno 1975, n. 160.

L'incremento rispetto alla misura attualmente vigente di 33,10 euro è giustificato dai maggiori oneri sostenuti nel periodo di osservazione al fine di garantire l'equilibrio della gestione assicurativa.

La misura del premio speciale unitario è rapportata al limite minimo di retribuzione giornaliera stabilito ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537¹³.

Con la revisione del premio speciale unitario viene meno l'applicazione a detto importo della riduzione prevista dall'articolo 1, comma 128, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Poiché nulla è variato, nessun particolare adempimento è richiesto alle strutture territoriali dell'Inail e ai soggetti assicuranti tenuti al versamento del premio in questione.

7. Nuova misura del premio speciale unitario per l'assicurazione degli allievi iscritti ai corsi ordinamentali di istruzione e formazione professionale curati dalle istituzioni formative e dagli istituti scolastici paritari, accreditati dalle Regioni

Per l'assicurazione degli allievi iscritti ai corsi ordinamentali di istruzione e formazione professionale curati dalle istituzioni formative e dagli istituti scolastici paritari, accreditati dalle Regioni, l'articolo 32, comma 8, del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 150 ha previsto in via sperimentale per gli anni 2016 e 2017 uno specifico premio speciale unitario, ai sensi dell'articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

In precedenza gli allievi in discorso erano assicurati con il premio di assicurazione ordinario.

Il predetto comma 8 ha stabilito espressamente che ai fini della determinazione del premio e del suo aggiornamento annuo si fa riferimento al minimale giornaliero di rendita e che per favorire l'integrazione scuola-lavoro, nel calcolo per la determinazione del predetto premio speciale unitario non si tiene conto dei maggiori oneri inerenti i rischi lavorativi per i periodi di formazione svolti negli ambienti di lavoro, nel limite massimo di minori entrate per premi per l'Inail pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, in relazione alle quali è stato previsto un trasferimento di pari importo all'ente da parte del bilancio dello Stato.

L'ammontare del premio speciale e le modalità di applicazione, tali da assicurare anche il rigoroso rispetto del predetto limite di spesa, sono stati stabiliti con il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 12 febbraio 2016.

¹³ Non è più prevista la possibilità di aumentare proporzionalmente il premio su una retribuzione superiore a quella convenzionale, come precedentemente contemplato nel decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 15 luglio 1987.

L'articolo 1, comma 110, lettera e), della legge 27 dicembre 2017, n. 205 ha reso strutturale dal 2018 la copertura a carico dello Stato delle minori entrate dell'Inail derivanti dall'applicazione del premio speciale unitario per gli allievi dei corsi professionali in argomento, sempre nel limite massimo di spesa pari a 5 milioni di euro annui, facendo salvi gli adempimenti previsti dall'articolo 32, comma 8, secondo periodo, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, vale a dire il rigoroso rispetto del limite di spesa annuo ivi previsto.

La misura del premio speciale unitario dovuto per ogni allievo è stata stabilita dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 12 febbraio 2016 nella misura di 58,00 euro e dal 2019 è stata aggiornata per l'anno formativo di riferimento in base alla variazione della retribuzione minima giornaliera pari al minimale di rendita.

Dall'anno formativo 2023/2024, la nuova misura del premio speciale unitario a carico degli Istituti di formazione e degli Istituti scolastici paritari, accreditati dalle Regioni per l'erogazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale, è stata rideterminata in 59,78 euro l'anno per ogni allievo.

Il suddetto importo sarà aggiornato in relazione alle variazioni della retribuzione minima giornaliera pari al minimale di rendita in vigore all'inizio dell'anno formativo (quindi a partire dall'anno formativo 2023/2024 che inizia convenzionalmente il 1° settembre 2023).

Con la revisione del premio speciale unitario viene meno l'applicazione a detto importo della riduzione prevista dall'articolo 1, comma 128, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

La revisione del premio speciale unitario a carico delle istituzioni formative comporta anche la revisione dell'onere a carico dello Stato per i maggiori rischi legati all'attività formativa svolta negli ambienti di lavoro.

Tale onere a carico dello Stato per l'anno formativo 2023/2024 è stato rideterminato in 32,37 euro l'anno per ogni allievo.

Anche il suddetto importo sarà aggiornato in relazione alle variazioni dell'importo giornaliero del predetto minimale.

Si ricorda che per l'anno formativo 2022/2023, (che è iniziato convenzionalmente il 1° settembre 2022), il premio speciale unitario annuale a carico delle istituzioni formative è pari a 64,01 euro, mentre la misura dell'onere aggiuntivo posto a carico del bilancio dello Stato è pari a 50,86 euro¹⁴.

8. Conferma della misura del premio speciale unitario per l'assicurazione dei soggetti impegnati in attività di volontariato a fini di utilità sociale e in lavori di pubblica utilità

A seguito della revisione è stata confermata la misura del premio speciale unitario per l'assicurazione dei soggetti impegnati in attività di volontariato a fini di utilità sociale e in lavori di pubblica utilità, con oneri assicurativi a carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 312, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 124.

Circa l'istituzione del premio in discorso, si ricorda che l'articolo 12 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014 n. 114, in

¹⁴ Circolare Inail 2 settembre 2022, n. 33.

via sperimentale per il biennio 2014 e 2015, ha esteso l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 a determinati soggetti che svolgono attività di volontariato a titolo gratuito a fini di utilità sociale e per lavori di pubblica utilità in presenza di specifiche condizioni, con oneri a carico di un apposito Fondo istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Il Fondo istituito per reintegrare l'Inail dell'onere conseguente alla copertura assicurativa dei predetti soggetti è attualmente disciplinato dall'articolo 1, comma 312, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e dall'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n.124.

La dotazione originaria del Fondo per la copertura assicurativa in discorso, pari inizialmente a 4.900.000 euro, è stata rivista a decorrere dal 2018 con uno stanziamento di 3 milioni di euro annui, anche per le finalità connesse alla copertura degli obblighi assicurativi contro le malattie e gli infortuni, in favore dei detenuti e degli internati impegnati in lavori di pubblica utilità ai sensi dell'articolo 20-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354.

Al di fuori dei casi espressamente previsti dalle suddette norme di riferimento, si applica l'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 che stabilisce che le organizzazioni di volontariato debbono assicurare i propri aderenti, che prestano attività di volontariato, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, attraverso le compagnie assicurative private.

Il Fondo è pertanto finalizzato a reintegrare l'Inail degli oneri per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali esclusivamente dei seguenti soggetti:

- *soggetti beneficiari di ammortizzatori e di altre forme di integrazione e sostegno del reddito previste dalla normativa vigente, coinvolti in attività di volontariato a fini di utilità sociale in favore di comuni o enti locali;*
- *detenuti e internati impegnati in attività volontarie e gratuite ai sensi dell'articolo 21, comma 4-ter, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (detenuti e internati assegnati a prestare la propria attività a titolo volontario e gratuito a sostegno delle famiglie delle vittime dei reati da loro commessi);*
- *soggetti impegnati in lavori di pubblica utilità ai sensi dell'articolo 186, comma 9-bis, e dell'articolo 187, comma 8-bis, del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;*
- *soggetti impegnati in lavori di pubblica utilità ai sensi dell'articolo 73 (Produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope), comma 5-bis, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;*
- *soggetti impegnati in lavori di pubblica utilità ai sensi dell'articolo 168-bis del codice penale¹⁵ (sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato);*
- *stranieri richiedenti asilo in possesso del relativo permesso di soggiorno, trascorso il termine di cui all'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142;*
- *detenuti e degli internati impegnati in lavori di pubblica utilità ai sensi dell'articolo 20-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354 (secondo cui i detenuti e gli internati possono chiedere di essere ammessi a prestare la propria attività a titolo volontario e gratuito*

¹⁵ Come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera m), del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150.

nell'ambito di progetti di pubblica utilità, tenendo conto anche delle specifiche professionalità e attitudini lavorative).

Il premio speciale unitario per l'assicurazione in esame è stato stabilito con il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 19 dicembre 2014 nella misura di 258,00 euro all'anno e 0,86 euro al giorno ed è stato calcolato in relazione alla misura del limite minimo di retribuzione giornaliera in vigore annualmente per tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale.

Come previsto dal decreto ministeriale 22 dicembre 2014, che ha stabilito anche i termini e le modalità di attuazione della copertura assicurativa, il premio speciale in argomento, che è frazionabile in giorni in base alle effettive giornate di attività volontaria e gratuita prestate, è aggiornato automaticamente e proporzionalmente in relazione alle eventuali variazioni apportate alla predetta retribuzione di riferimento.

In relazione agli eventi lesivi finora registrati per la specifica polizza speciale e in assenza di un congruo periodo di osservazione in relazione al variare della platea degli assicurati, è stata confermata l'attuale misura del premio speciale unitario.

Per il 2022 la misura del premio speciale unitario annuale è di 269,51 euro e quella del premio speciale unitario giornaliero è di 0,90 euro.

Detto premio, pertanto, in esito alla revisione effettuata continuerà a essere aggiornato annualmente in relazione al variare della retribuzione minima giornaliera pari per il 2022 a 49,91 euro.

Poiché nulla è variato, nessun particolare adempimento è richiesto alle strutture territoriali dell'Inail e ai soggetti assicuranti tenuti al versamento del premio in questione.

9. Conferma della misura del premio speciale unitario per l'assicurazione dei percettori del reddito di cittadinanza impegnati nei Progetti Utili alla Collettività (PUC)

L'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei percettori del reddito di cittadinanza impegnati nei Progetti Utili alla Collettività è attuata tramite il premio speciale unitario istituito con il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 14 gennaio 2020.

Gli oneri per le coperture assicurative sono finanziati a valere sulle risorse del Fondo Povertà e del PON Inclusione, secondo le indicazioni fornite nei relativi atti di riparto o di gestione e sono rimborsati all'Inail dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Il premio è calcolato dall'Inail per ciascun soggetto impegnato nel PUC, in funzione delle giornate in cui lo stesso è stato impegnato, in base ai dati trasmessi dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, a seguito della comunicazione da parte dei Comuni attraverso la piattaforma GePI del numero delle giornate di effettiva attività prestata da parte dei soggetti inseriti nel PUC nel trimestre di riferimento.

Il premio speciale unitario giornaliero, inizialmente pari a 0,89 euro (0,90 con l'addizionale ex articolo 181 del DPR 1124 del 1965), è stato fissato con riferimento alla retribuzione convenzionale giornaliera in vigore per tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale ed è rivalutato annualmente per tenere conto della variazione dell'indice dei prezzi al consumo.

Per il 2022 il premio speciale unitario giornaliero è pari a 0,91 euro.

In relazione agli eventi lesivi finora registrati per la specifica polizza speciale e in assenza di un congruo periodo di osservazione, è stata confermata l'attuale misura del premio speciale unitario in argomento.

Detto premio, pertanto, in esito alla verifica effettuata continuerà a essere aggiornato annualmente solo in relazione al variare della retribuzione minima giornaliera pari per il 2022 a 49,91 euro.

Poiché nulla è variato, nessun particolare adempimento è richiesto alle strutture territoriali dell'Inail.

10. Abolizione del premio speciale unitario per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei candidati all'emigrazione sottoposti a prove d'arte prima dell'espatrio

Si tratta di un premio speciale istituito nel 1967 e applicato negli anni 1978 e seguenti, ormai superato dalla legislazione successiva e pertanto è stato abolito, non trovando più applicazione.

Per quanto riguarda l'obbligo assicurativo, le prove d'arte, tecnico pratiche o di idoneità sono assimilabili alle esperienze ed esercitazioni pratiche di cui all'articolo 1, comma 3, n. 28, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

Istituito originariamente per le prove di idoneità effettuate da cittadini italiani candidati all'emigrazione in alcuni paesi sulla base di specifici accordi bilaterali, il premio è stato successivamente applicato anche per l'assicurazione dei giovani sottoposti a prove tecnico-pratiche in base alle disposizioni di cui all'articolo 16-quater della legge 1° giugno 1977, n. 285 (Provvedimenti per l'occupazione giovanile), inserito dall'articolo 4 del decreto-legge 6 luglio 1978, n. 351, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 479.

L'articolo 16-ter della legge 1° giugno 1977, n. 285, aveva infatti istituito presso ciascun ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione un'apposita commissione, incaricata di accertare la qualifica professionale ai fini dell'iscrizione nelle liste di collocamento dei giovani che avevano stipulato contratti di formazione o che avevano frequentato i corsi o i cicli formativi previsti rispettivamente dagli articoli 7, 16-bis e 26-bis della medesima legge.

In base all'articolo 16-quater, comma 2, della predetta legge per ogni prova tecnico-pratica veniva corrisposto un compenso forfettario, comprensivo del premio di assicurazione contro gli infortuni, in favore del centro di formazione professionale o dell'azienda, da stabilirsi di anno in anno con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

La commissione aveva inoltre il compito di effettuare le prove di idoneità previste dall'articolo 18 della legge 19 gennaio 1955, n. 25 (Disciplina dell'apprendistato) al termine dell'addestramento pratico e dell'insegnamento complementare per l'esercizio del mestiere oggetto dell'apprendistato (la qualifica ottenuta al termine del periodo di apprendistato doveva essere scritta sul libretto individuale di lavoro) e di effettuare l'accertamento della professionalità dei lavoratori per l'attribuzione della qualifica professionale ai fini dell'iscrizione nelle liste ordinarie di collocamento nei casi in cui i lavoratori stessi non fossero in grado di documentare il possesso della qualifica dichiarata.

Dal 12 luglio 1978, data di entrata in vigore del predetto decreto-legge 6 luglio 1978, n. 351, su specifica indicazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, i premi in questione sono stati quindi applicati anche per le prove effettuate dai lavoratori

ai fini dell'iscrizione nelle liste di collocamento e dagli apprendisti che, concluso il periodo di apprendistato, richiedevano di effettuare le succitate prove di idoneità per ottenere la qualifica da riportare sul libretto individuale di lavoro.

La normativa descritta è stata superata dalla legislazione successiva.

Per quanto riguarda l'apprendistato, la normativa sopra indicata è stata abrogata dal Testo unico dell'apprendistato approvato con il decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, a sua volta abrogato dal decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, che agli articoli 41-47 disciplina attualmente i contratti di apprendistato.

Per quanto riguarda l'iscrizione alle liste di collocamento, a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181 (Disposizioni per agevolare l'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro), modificato dal decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, gli Uffici di collocamento sono stati sostituiti dai Centri per l'impiego, attualmente disciplinati decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 che ha riformato la materia di servizi per il lavoro e di politiche attive e ha abrogato il decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181 (ad eccezione degli articoli 1-bis e 4-bis).

Per effetto della normativa sopravvenuta, inclusa l'evoluzione del sistema per la formazione professionale con le specifiche competenze previste in capo a Regioni e Province e la riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione di cui alla legge 13 luglio 2015, n. 107, il premio speciale in argomento non risulta più attuale.

11. Infortuni e malattie professionali

Per quanto riguarda le denunce di infortunio e di malattia professionale¹⁶, i datori di lavoro a cui si applica il passaggio a premio ordinario continueranno, fino alla ricezione del certificato di variazione del rapporto assicurativo, a indicare provvisoriamente nelle denunce lo stesso numero di posizione assicurativa territoriale e lo stesso tipo polizza (polizza speciale facchini, barrocciai vetturini ippotrasportatori e pescatori) finora attribuito per l'assicurazione dei lavoratori interessati.

L'imputazione degli eventi lesivi alla PAT/polizza/voce corretta sarà effettuato dalle competenti sedi Inail in un secondo momento, una volta completate le operazioni di aggiornamento delle posizioni assicurative territoriali in GRA web.

Successivamente alla ricezione del certificato di variazione del rapporto assicurativo i datori di lavoro dovranno indicare nelle denunce il numero di posizione assicurativa territoriale, il tipo polizza dipendenti, il settore attività e la voce di tariffa comunicati con il predetto certificato di variazione.

Nulla è innovato in materia di denunce di infortuni e malattie professionali per i datori di lavoro ai quali continuano ad applicarsi i premi speciali unitari.

Le retribuzioni stabilite ai fini della determinazione del premio valgono anche ai fini della liquidazione della indennità giornaliera di inabilità temporanea assoluta, di cui all'articolo 66, numero 1), del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

Nulla varia con riguardo agli altri aspetti relativi alla tutela assicurativa.

Il Direttore generale
f.to Andrea Tardiola

Allegati: 3

¹⁶ Con la circolare Inail 9 settembre 2021, n. 24 sono riepilogati termini e modalità dell'obbligo di denuncia ai sensi dell'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.



ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

Direzione generale
Direzione centrale rapporto assicurativo

Circolare n. 21

Roma, 29 maggio 2023

Al Direttore generale vicario
Ai Responsabili di tutte le Strutture centrali e territoriali

e p.c. a: Organi istituzionali
Magistrato della Corte dei conti delegato all'esercizio del controllo
Organismo indipendente di valutazione della performance
Comitati consultivi provinciali

Oggetto

Limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera per il calcolo dei premi assicurativi. Determinazione per l'anno 2023.

Quadro normativo

- /// **Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124:** "Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali" e successive modificazioni. Artt. 4 (nn. 1, 3, 6 e 7), 29, 30 (commi 1 e 4), 32, 41, 42, 68, 116 (comma 3), 118.
- /// **Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797:** "Testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari", art. 35.
- /// **Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602:** "Riassetto previdenziale e assistenziale di particolari categorie di lavoratori soci di società e di enti cooperativi, anche di fatto, che prestino la loro attività per conto delle società e enti medesimi". Artt. 1, 5 e 7.
- /// **Legge 3 giugno 1975, n. 160:** "Norme per il miglioramento dei trattamenti pensionistici e per il collegamento alla dinamica salariale". Art. 22, comma 1.
- /// **Decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402** convertito dalla legge 26 settembre 1981, n. 537: "Contenimento della spesa previdenziale e adeguamento delle contribuzioni". Art. 1 e allegate Tabelle A e B.
- /// **Decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463** convertito dalla legge 11 novembre 1983, n. 638: "Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori della

pubblica amministrazione e proroga di taluni limiti". Art. 7, comma 1, modificato dall'art. 1, comma 2, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389.

- ⚡ **Legge 26 luglio 1984, n. 413:** "Previdenza marinara". Art. 13.
- ⚡ **Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917:** "Approvazione del Testo unico delle imposte sui redditi (Tuir)" e successive modificazioni, artt. 50 e 51.
- ⚡ **Decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338** convertito dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389: "Disposizioni urgenti in materia contributiva, di fiscalizzazione degli oneri sociali, di sgravi contributivi nel Mezzogiorno e di finanziamento dei Patronati". Art. 1, commi 1 e 2.
- ⚡ **Legge 28 dicembre 1995, n. 549:** "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica". Art. 2, comma 25.
- ⚡ **Decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38:** "Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell'art. 55, comma 1, della legge 144/1999". Artt. 4, 5, 6, 8 e 11.
- ⚡ **Legge 3 aprile 2001, n. 142** come modificata dall'art. 9 della legge 14 febbraio 2003, n. 30: "Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore". Artt. 1, 4 e 6.
- ⚡ **Decreto legislativo 6 novembre 2001, n. 423:** "Disposizioni in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale per i soci di cooperative di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, a norma dell'art. 4, comma 3, della legge 3 aprile 2001, n. 142".
- ⚡ **Decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81:** "Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183."
- ⚡ **Decreto Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 27 febbraio 2019,** registrato dalla Corte dei Conti in data 26 marzo 2019 concernente l'approvazione, - come da tabelle 1, 2 e 3 annesse al medesimo decreto di cui formano parte integrante e alla determinazione presidenziale n. 43 del 30 gennaio 2019 - della Nuova tariffa dei premi speciali unitari per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei titolari di aziende artigiane, dei soci di società fra artigiani lavoratori, nonché dei familiari coadiuvanti del titolare e relative modalità di applicazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 1121 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
- ⚡ **Decreto Ministro del lavoro e delle politiche sociali 9 giugno 2022, n. 106** concernente la rivalutazione delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale per i settori industria e navigazione con decorrenza dal 1° luglio 2022. Art. 1, comma 1: minimale e massimale di rendita dal 1° luglio 2022.
- ⚡ **Decreto Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 28 febbraio 2023:** "Determinazione delle retribuzioni convenzionali 2023 per i lavoratori all'estero".

- ⚡ **Circolare Inail 16 maggio 2022, n. 21:** "Limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera per il calcolo dei premi assicurativi. Determinazione per l'anno 2022".
- ⚡ **Circolare Inail 2 settembre 2022, n. 33:** "Rivalutazione del minimale e del massimale di rendita con decorrenza 1° luglio 2022 – Limiti di retribuzione imponibile per il calcolo dei premi assicurativi".
- ⚡ **Circolare Inail 13 marzo 2023, n. 13:** "Lavoratori operanti in Paesi extracomunitari: assicurazioni obbligatorie non previste da accordi di sicurezza sociale. Retribuzioni convenzionali per l'anno 2023".

INDICE

1.PRIMA SEZIONE: Premi ordinari.

Premessa

1.1 Retribuzione effettiva - minimale giornaliero per la generalità dei lavoratori dipendenti

1.1.1 Minimale contrattuale

1.1.2 Minimale di retribuzione giornaliera

1.2 Limiti minimi imponibili per le retribuzioni effettive

1.2.1 Minimale contributivo e minimale di rendita

1.3 Retribuzioni effettive escluse dall'adeguamento al minimale giornaliero

1.3.1 Operai agricoli

1.3.2 Trattamenti integrativi di prestazioni mutualistiche e previdenziali

1.3.3 Assegno o indennità corrisposta ai disoccupati avviati ai cantieri scuola e lavoro, rimboschimento e sistemazione montana

1.3.4 Indennità di disponibilità previste per il contratto di lavoro intermittente

1.4 Retribuzioni convenzionali

1.4.1 Minimale giornaliero e retribuzioni convenzionali in genere

1.4.2 Limiti minimi di retribuzione giornaliera - anno 2023

1.5 Retribuzioni convenzionali stabilite con legge

1.5.1 Lavoratori con contratto *part time*

1.5.2 Lavoratori dell'area dirigenziale

1.5.3 Retribuzioni convenzionali della pesca marittima (legge n. 413/1984)

1.5.4 Retribuzione convenzionale per i pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne associati in cooperativa (legge n. 250/1958)

1.5.5 Lavoratori autonomi – *Riders*

1.5.6 Lavoratori a domicilio

1.5.7 Lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari

1.5.8 Lavoro ripartito

1.6 Retribuzioni convenzionali stabilite con decreto ministeriale

- 1.6.1 Retribuzioni convenzionali per i lavoratori operanti in Paesi extracomunitari per i quali non sono in vigore accordi di sicurezza sociale
- 1.6.2 Categorie di lavoratori con retribuzione convenzionale pari al minimale di rendita
- 1.6.3 Familiari partecipanti all'impresa familiare di cui all'articolo 230-*bis* codice civile
- 1.6.4 Lavoratori di società ex compagnie e gruppi portuali - non cooperative - di cui alla legge n. 84/1994
- 1.6.5 Addetti a lavorazioni meccanico-agricole per conto terzi
- 1.6.6 Soci volontari delle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, art. 2
- 1.6.7 Categorie di lavoratori con retribuzioni convenzionali giornaliere stabilite a livello provinciale

1.7 Retribuzione di ragguglio

1.8 Lavoratori parasubordinati

1.9 Sportivi professionisti dipendenti

1.10 Giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti titolari di rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica

1.11 Lavoratori dello spettacolo autonomi

2. SECONDA SEZIONE: Premi speciali unitari.

Premessa

Anno 2023 – revisione premi speciali unitari

- 2.1 Titolari di imprese artigiane, soci di società fra artigiani lavoratori, familiari coadiuvanti del titolare artigiano e associati a imprenditore artigiano
- 2.2 Pescatori autonomi della piccola pesca marittima e delle acque interne (legge n. 250/1958)
- 2.3 Alunni e studenti delle scuole o istituti di istruzione di ogni ordine e grado, non statali, addetti a esperienze tecnico-scientifiche o esercitazioni pratiche o di lavoro (T.u. 1124/1965, art. 4, n. 5)
- 2.4 Medici radiologi, tecnici sanitari di radiologia medica e allievi dei corsi
- 2.5 Soggetti coinvolti in attività di volontariato a fini di utilità sociale

2.6 Allievi dei corsi ordinamentali di istruzione e formazione professionale regionali curati dalle istituzioni formative e dagli istituti scolastici paritari (Allievi IeFP)

2.7 Percettori del reddito di cittadinanza impegnati nei Progetti Utili alla Collettività (PUC)

1. PRIMA SEZIONE: Premi ordinari

Con la presente circolare, acquisito il preventivo parere del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, si forniscono le necessarie istruzioni in merito ai limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera per il calcolo dei premi assicurativi per l'anno 2023.

Premessa

I fattori che concorrono alla determinazione del premio assicurativo ordinario sono:

- il tasso di premio indicato dalla tariffa dei premi con riferimento alla lavorazione assicurata¹;
- l'ammontare delle retribuzioni.

La **retribuzione imponibile** su cui calcolare il premio assicurativo si distingue in:

- retribuzione effettiva²;
- retribuzione convenzionale³;
- retribuzione di ragguglio⁴.

1.1 RETRIBUZIONE EFFETTIVA - MINIMALE GIORNALIERO PER LA GENERALITÀ DEI LAVORATORI DIPENDENTI

La retribuzione effettiva per la generalità dei lavoratori è costituita dall'ammontare lordo del reddito di lavoro dipendente di cui al combinato disposto degli art. 51 del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Tuir) e art. 29 Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124⁵.

¹ Tariffe dei premi in vigore:

- Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 27 febbraio 2019, registrato dalla Corte dei Conti in data 26 marzo 2019 concernente l'approvazione, nel testo annesso al medesimo decreto di cui formano parte integrante e alla determinazione presidenziale dell'Inail 2 ottobre 2018, n. 385, delle **Nuove tariffe dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali delle gestioni "Industria, Artigianato, Terziario e Altre attività"** e relative modalità di applicazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 1121, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, pubblicato in data 1° aprile 2019, sul sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali-Pubblicità legale.
- Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 27 febbraio 2019, registrato dalla Corte dei Conti in data 26 marzo 2019, concernente l'approvazione - come da tabella annessa al medesimo decreto di cui forma parte integrante e alla determinazione presidenziale dell'Inail 4 febbraio 2019, n. 45 - della **Nuova tariffa dei premi della gestione Navigazione**, ai sensi dell'articolo 1, comma 1121, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, pubblicato in data 1° aprile 2019 sul sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali-Pubblicità legale.

² Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 e successive modificazioni, art. 29 (v. paragrafi 1.1, 1.2 e 1.3).

³ Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 e successive modificazioni, art. 30 e art.118 (v. paragrafi 1.4, 1.5 e 1.6).

⁴ Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, art. 30, comma 4, come innovato dal decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, art. 8 (v. paragrafo 1.7).

⁵ V. circolare Inail 15 ottobre 2010, n. 39: "Base imponibile contributiva. Aggiornamento circolare Inail n. 17 del 20 marzo 1998".

Ai fini del calcolo del premio, detta retribuzione non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito dalla legge, come di seguito precisato.

In particolare, la retribuzione imponibile da assumere ai fini del calcolo del premio assicurativo deve tener conto, mensilmente:

- a. delle retribuzioni minime stabilite da leggi e contratti – minimale contrattuale⁶;
- b. dei limiti minimi di retribuzione giornaliera stabiliti dalla legge, annualmente rivalutati in relazione all'indice del costo della vita accertato dall'Istat – minimale di retribuzione giornaliera⁷.

Allo scopo, la retribuzione contrattuale deve essere rapportata a giorno e, conseguentemente, va divisa per i giorni lavorativi mensili da retribuire, ottenendo così la retribuzione contrattuale media giornaliera.

Si deve quindi scegliere l'importo giornaliero più elevato tra quello contrattuale come sopra calcolato e quello del limite minimo di retribuzione giornaliera, di conseguenza:

- se è più elevato l'importo contrattuale rispetto al limite minimo di retribuzione giornaliera, si deve confermare la retribuzione effettiva⁸ percepita dal lavoratore nel mese considerato, senza alcun adeguamento;
- se, invece, è più elevato l'importo del limite minimo di retribuzione giornaliera, quest'ultimo deve essere rapportato a mese e moltiplicato per i giorni lavorativi mensili da retribuire e all'importo così ottenuto va adeguata, se inferiore, la retribuzione effettiva del mese considerato.

Pertanto, il criterio per determinare la base imponibile minima effettiva è quello di scegliere l'importo più elevato tra quello contrattuale (v. successivo paragrafo 1.1.1) e quello del limite minimo di retribuzione giornaliera (v. successivo paragrafo 1.1.2).

1.1.1 Minimale contrattuale⁹

La retribuzione da assumere come base di calcolo del premio non può essere inferiore all'importo stabilito da leggi, regolamenti e contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello del contratto collettivo¹⁰.

⁶ Decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, art. 1.

⁷ Decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito dalla legge 6 settembre 1981, n. 537, art. 1.

⁸ Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 e successive modificazioni, art. 29.

⁹ Decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, art. 1.

¹⁰ In caso di pluralità di contratti collettivi intervenuti per la medesima categoria, dovrà farsi riferimento alla retribuzione stabilita dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative nella categoria (legge 28 dicembre 1995, n. 549, art. 2, comma 25).

In merito all'applicazione dei contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative, v. note della Direzione centrale rapporto assicurativo

La retribuzione minima imponibile come sopra delineata deve essere adeguata, se inferiore, al minimale di retribuzione giornaliera di seguito riportato.

1.1.2 Minimale di retribuzione giornaliera¹¹

I valori minimi di retribuzione giornaliera devono essere annualmente rivalutati in relazione all'aumento dell'indice medio del costo della vita accertato dall'Istat.

Detti limiti minimi di retribuzione giornaliera devono essere adeguati, ove inferiori, al 9,5% dell'importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti in vigore al 1° gennaio di ciascun anno e aggiornato in base all'indice Istat¹².

Per l'anno 2022 la variazione percentuale degli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, senza tabacchi, accertata dall'Istat è risultata pari all'8,1%.

Ne consegue che per l'anno **2023** il limite minimo di retribuzione giornaliera è uguale a euro **53,95**, pari al 9,5% dell'importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti in vigore al 1° gennaio 2023 di euro 567,94 mensili.

Tale importo corrisponde al minimale giornaliero da raffrontare con i limiti minimi rivalutati indicati, per ciascun settore, qualifica e categoria nelle tabelle A, B e C dell'allegato n. 1¹³.

Ne deriva che le retribuzioni effettive non possono scendere sotto questi limiti adeguati, se inferiori, a euro 53,95.

Sono comunque escluse da detto adeguamento al minimale giornaliero le retribuzioni riportate al successivo paragrafo 1.3.

del 29 luglio 2016, prot. 10907 "Applicazione CCNL nell'ambito degli appalti pubblici" e del 02 agosto 2018, prot. 13035 "Circolare INL n. 3/2018 - Mancata applicazione dei contratti collettivi sottoscritti da organizzazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale - attività di vigilanza. Circolare INL n. 4/2018 - Certificazione dei contratti - Enti bilaterali".

¹¹ Decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, art. 1.

¹² Il reddito da assoggettare a contribuzione, compreso il minimale contrattuale di cui al decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, art. 1, comma 1, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, deve essere adeguato se inferiore al limite minimo di retribuzione giornaliera di cui all'art. 7, comma 1 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, come modificato dal decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, art. 1, comma 2, convertito dalla legge 7 dicembre 1989, n. 3 :...*il limite minimo di retribuzione giornaliera, ivi compresa la misura minima giornaliera dei salari medi convenzionali, per tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale non può essere inferiore al 9,5% dell'importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti in vigore al 1° gennaio di ciascun anno.*

¹³ La tabella B dell'allegato 1 riporta anche i limiti minimi di retribuzione giornaliera da valere per il settore della pesca marittima (legge 26 luglio 1984, n. 413), al quale si applica la retribuzione convenzionale di cui al paragrafo 1.5.3.

1.2 LIMITI MINIMI IMPONIBILI PER LE RETRIBUZIONI EFFETTIVE

Nella tabella che segue è individuato il limite minimo giornaliero rapportato a mese nell'ipotesi di 26 giorni lavorativi mensili, per l'anno 2023:

Anno 2023			Euro
Limite minimo	giornaliero	per le retribuzioni effettive della generalità dei lavoratori dipendenti ¹⁴	53,95
	mensile (x 26)		1.402,70

1.2.1 Minimale contributivo e minimale di rendita

Il minimale di euro 53,95 non deve essere adeguato al superiore importo di 1/300 del minimale di rendita¹⁵ (uguale a euro 59,27: v. paragrafo 1.6.2), poiché l'uno prescinde dall'altro.

¹⁴ La retribuzione imponibile secondo le norme previste per la generalità dei lavoratori dipendenti vale anche:

- dall'1 gennaio 2007 per i **lavoratori soci di cooperative e di organismi associativi anche di fatto** di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602 (decreto legislativo 6 novembre 2001, n. 423) – v. circolare Inail 25 giugno 2007, n. 24, paragrafo 4;
- dall'1 gennaio 2010 per i **lavoratori soci delle cooperative sociali** di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381 e di altre cooperative per le quali sono stati adottati decreti ministeriali ai sensi dell'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 797 (Testo unico degli assegni familiari) – v. circolare Inail 12 aprile 2010, n. 11, paragrafo 2.2;
- dall'1 novembre 2012 per la categoria degli **insegnanti delle scuole o istituti di istruzione di ogni ordine e grado, non statali**, per i quali è stato stabilito il passaggio da premio speciale unitario annuale a premio assicurativo ordinario ed è stata individuata la voce di tariffa 0611 della Gestione terziario di cui al decreto interministeriale 27 febbraio 2019, quale voce cui classificare tali soggetti – v. circolare Inail 26 giugno 2012, n. 31;
- dall'1 gennaio 2023 per la categoria dei **facchini, barrocciai, vetturini e ippotrasportatori riuniti in cooperative e organismi associativi di fatto**, per i quali è stato stabilito il passaggio da premio speciale unitario trimestrale a premio assicurativo ordinario (decreto interministeriale 6 settembre 2022) – v. circolare Inail 16 dicembre 2022, n.45;
- a partire dalla campagna olearia 2023/2024 per le **persone addette ai lavori di frangitura e spremitura delle olive soggette all'obbligo assicurativo** ai sensi del titolo I del DPR n. 1124/1965, per le quali è stabilito il passaggio da premio speciale unitario dovuto per frantoio a premio assicurativo ordinario (decreto interministeriale 6 settembre 2022); qualora detta attività è svolta dai componenti del nucleo artigiano (titolare, familiari coadiuvanti, soci) si rimanda al paragrafo 2.1 TITOLARI DI IMPRESE ARTIGIANE, SOCI DI SOCIETÀ FRA ARTIGIANI LAVORATORI, FAMILIARI COADIUVANTI DEL TITOLARE ARTIGIANO E ASSOCIATI A IMPRENDITORE ARTIGIANO. V. circolare Inail 16 dicembre 2022, n.45;
- per gli addetti al c.d. **lavoro agile** di cui alla legge 22 maggio 2017, n. 81, articoli 18-23 - v. circolare Inail 2 novembre 2017, n. 48.

Per i rapporti di lavoro nel **settore edile**, ove non si verifichi l'impiego del lavoratore per tutto l'orario contrattualmente previsto e tale minore prestazione non sia dovuta a eventi espressamente indicati dalla legge o da decreti ministeriali, i datori di lavoro sono tenuti ad assolvere la contribuzione previdenziale su una retribuzione cosiddetta virtuale - v. circolare Inail 15 dicembre 2010, n. 51.

Nell'ipotesi in cui il minimale contributivo diventi superiore al minimale di rendita rapportato a giorno, quest'ultimo – ove assunto come retribuzione convenzionale – dovrà essere adeguato al limite minimo contributivo.

1.3 RETRIBUZIONI EFFETTIVE ESCLUSE DALL'ADEGUAMENTO AL MINIMALE GIORNALIERO

Si riportano di seguito le retribuzioni escluse dall'adeguamento al minimale giornaliero:

1.3.1 Operai agricoli

Il limite minimo di retribuzione giornaliera previsto per gli operai agricoli¹⁶ è aggiornato solo in base all'indice Istat, non dovendo essere adeguato al superiore importo del minimale¹⁷.

Per l'anno 2023 il limite minimo di retribuzione giornaliera è il seguente:

Anno 2023	Euro
Limite minimo di retribuzione giornaliera per gli operai agricoli	48,00

1.3.2 Trattamenti integrativi di prestazioni mutualistiche e previdenziali

Si tratta dei trattamenti integrativi di prestazioni mutualistiche e previdenziali posti dalla legge o dai contratti a carico dei datori di lavoro (infortunio, malattia professionale, malattia, gravidanza e puerperio, integrazioni salariali, ecc.).

La base imponibile è costituita dalle stesse somme dovute a carico dei datori di lavoro, anche se inferiori ai limiti minimi di retribuzione giornaliera.

1.3.3 Assegno o indennità corrisposta ai disoccupati avviati ai cantieri scuola e lavoro, rimboschimento e sistemazione montana¹⁸

La base imponibile è costituita dall'importo giornaliero stabilito con legge regionale e periodicamente aggiornato con decreto del Presidente della Giunta regionale, ancorché inferiore al minimale.

Il valore dell'assegno o indennità deve essere moltiplicato per i giorni di effettiva presenza al lavoro.

Considerata la competenza delle Regioni in materia di determinazione del trattamento economico da corrispondere ai lavoratori utilizzati nei cantieri scuola e lavoro, rimboschimento e sistemazione montana, sarà cura delle competenti Direzioni regionali verificare se nelle rispettive Regioni sono

¹⁵ Testo unico n. 1124/1965, art. 116, comma 3.

¹⁶ Decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463 convertito dalla legge 12 settembre 1983, n. 638, art. 7, comma 5.

¹⁷ La retribuzione giornaliera degli operai agricoli non è soggetta all'adeguamento di cui all'art. 7, comma 1, della legge 12 settembre 1983, n. 638, ai sensi del comma 5 dello stesso articolo.

¹⁸ Legge 6 agosto 1975, n. 418. Le istruzioni sono nelle circolari Inail 28 dicembre 1976, n. 88, 14 maggio 1983, n. 27 e 10 ottobre 1989, n. 57.

previsti i suindicati cantieri e comunicare alle Unità dipendenti gli importi dei trattamenti economici e i periodi di riferimento.

1.3.4 Indennità di disponibilità previste nel contratto di lavoro intermittente¹⁹

Su dette indennità i contributi sono versati sul loro effettivo ammontare, in deroga alla vigente normativa in materia di minimale contributivo²⁰.

La misura dell'indennità è stabilita dai contratti collettivi e, comunque, non può essere inferiore a quella fissata e aggiornata periodicamente con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentite le associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

L'indennità di disponibilità, divisibile in quote orarie per i periodi durante i quali il lavoratore garantisce la sua disponibilità al datore di lavoro in attesa della chiamata, è pari al 20% della retribuzione prevista dal Ccnl applicato²¹.

1.4 RETRIBUZIONI CONVENZIONALI

L'imponibile convenzionale ²² è, per talune categorie di lavoratori, l'eccezione che prevale sulla regola dell'imponibile effettivo ed è stabilito con decreti ministeriali aventi valenza nazionale o provinciale ovvero con legge.

Le retribuzioni convenzionali sono adeguate in base all'indice Istat a decorrere dal secondo anno successivo a quello della loro entrata in vigore²³.

L'importo così ottenuto va poi raffrontato con il relativo limite minimo di retribuzione giornaliera e deve essere uguagliato a quest'ultimo se risulta essere inferiore.

¹⁹ Decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 art. 16. In tema di lavoro intermittente v. note della Direzione centrale rischi del 4 aprile 2008: "Legge n. 247 del 24 dicembre 2007. Circolare n. 7/2008 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale"; del 5 settembre 2008: "Decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Lavoro occasionale accessorio e lavoro intermittente. Prime indicazioni" e del 12 dicembre 2014: "Art. 9 del D.Lgs. n. 124/2004 - lavoro intermittente - R.D. n. 2657/1923 - Interpelli 7/2014 - 9/2014 - 10/2014 - 17/2014 - 26/2014", circolari Inail 12 aprile 2006, n. 22 e 27 novembre 2011, n. 64.

²⁰ In caso di calcolo della retribuzione media giornaliera ai fini dell'erogazione dell'indennità di inabilità temporanea assoluta, v. nota Direzione centrale prestazioni del 17 febbraio 2012, prot. n. 1839.

²¹ Decreto ministeriale 10 marzo 2004: "Indennità mensile di disponibilità da corrispondere al lavoratore nell'ambito del contratto di lavoro intermittente, ai sensi dell'art. 36 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276". Per la determinazione in quote orarie si assume come coefficiente divisore orario quello del Ccnl applicato. La retribuzione mensile da prendere come base di riferimento per la determinazione dell'indennità di disponibilità è costituita da:

- minimo tabellare
- indennità di contingenza
- e.t.r.
- ratei di mensilità aggiuntivi.

²² Testo unico n. 1124/1965, artt. 30 e 118.

²³ Legge 3 giugno 1975, n. 160, art. 22, comma 1.

Questo adeguamento ha effetto per le retribuzioni convenzionali che non sono da correlare alla variazione delle rendite²⁴.

Il criterio per determinare la base convenzionale di calcolo del premio - se non è previsto un imponibile mensile - deve tenere conto dei giorni di effettiva presenza e del limite convenzionale dei giorni lavorativi mensili e annuali, rispettivamente pari a 25 e 300²⁵.

1.4.1 Minimale giornaliero e retribuzioni convenzionali in genere

Il limite minimo di retribuzione giornaliera per le retribuzioni in argomento è pari, per l'anno **2023**, a euro **29,98**²⁶.

Questo limite minimo si applica alle retribuzioni convenzionali dei lavoratori con uno specifico limite minimo di retribuzione giornaliera²⁷.

Alle retribuzioni convenzionali dei lavoratori per i quali non è previsto uno specifico limite di retribuzione giornaliera²⁸ si applica il minimale giornaliero per la generalità delle retribuzioni effettive.

1.4.2 Limiti minimi di retribuzione giornaliera – anno 2023

I limiti minimi di retribuzione giornaliera a cui devono essere adeguate, se inferiori, le retribuzioni convenzionali, sono riportati nella seguente tabella:

Anno 2023		Euro
Limiti minimi di retribuzione giornaliera a cui adeguare, se inferiori , le retribuzioni convenzionali	retribuzioni convenzionali di lavoratori senza uno specifico limite di retribuzione giornaliera	53,95
	retribuzioni convenzionali di lavoratori con uno specifico limite di retribuzione giornaliera	29,98

Il riepilogo per l'anno 2023 e il riepilogo per gli anni 2014 – 2023 dei limiti minimi di retribuzione giornaliera per le retribuzioni effettive e convenzionali sono indicati, rispettivamente, nella tabella dell'allegato n. 2 e nella tabella dell'allegato n. 3.

²⁴ Testo unico n. 1124/1965, art. 116 e decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, art. 11.

²⁵ Testo unico n. 1124/1965, art. 116, commi 2 e 3; lettera-circolare Inail 18 agosto 1976, n. 45.

²⁶ Il decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, art. 1, comma 3, fissa, per tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale, compresa la misura giornaliera dei salari medi convenzionali, una retribuzione minima di euro 5,16 (in origine lire 10.000) da rivalutare annualmente in relazione all'aumento dell'indice medio del costo della vita calcolato dall'Istat ai sensi dell'art. 22, comma 1, della legge 3 giugno 1975, n. 160, fatta eccezione per gli importi che risultano determinati nell'anno precedente (o perché stabiliti per la prima volta o perché modificati).

²⁷ Decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, art. 1.

²⁸ Si tratta delle categorie di lavoratori per i quali il decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, art. 1 e tabelle A e B allegate al decreto non ha previsto uno specifico limite minimo di retribuzione giornaliera.

1.5 RETRIBUZIONI CONVENZIONALI STABILITE CON LEGGE

Vigono le seguenti retribuzioni convenzionali determinate da specifiche leggi.

1.5.1 Lavoratori con contratto *part time*²⁹

La base imponibile convenzionale dei lavoratori con contratto *part time*, basata sul criterio della retribuzione convenzionale oraria, è determinata moltiplicando la retribuzione oraria (minimale o tabellare) per le ore complessive da retribuire, a carico del datore di lavoro, nel periodo assicurativo³⁰.

La retribuzione oraria minimale si ottiene come segue:

- si moltiplica il minimale giornaliero della generalità dei lavoratori dipendenti per le giornate di lavoro settimanale a orario normale (sempre pari a 6, anche se l'orario di lavoro è distribuito in 5 giorni settimanali);
- l'importo così ottenuto va diviso per le ore di lavoro settimanale a orario normale previste dalla contrattazione collettiva nazionale per i lavoratori a tempo pieno (o, in assenza di questa, dalla contrattazione territoriale, aziendale o individuale).

Se, quindi, l'orario normale è di 40 ore settimanali, la retribuzione oraria minimale per l'anno 2023 risulta determinata come segue:

Anno 2023	Orario normale	Euro
Retribuzione oraria minimale	40 ore settimanali	$53,95 \times 6 : 40 = 8,09$

La retribuzione oraria tabellare si ottiene dividendo l'importo della retribuzione annua tabellare prevista dalla contrattazione collettiva nazionale (o, in assenza di questa, dalla contrattazione territoriale, aziendale o individuale) per le ore annue stabilite dalla stessa contrattazione per i lavoratori a tempo pieno.

La retribuzione annua tabellare (paga base o minimo tabellare) include anche le mensilità aggiuntive, a esclusione di ogni altro istituto economico di natura contrattuale: contingenza – pure se conglobata nella

²⁹ In merito alle istruzioni diramate per i lavoratori impiegati con contratto di lavoro *part time*, si rinvia alla circolare Inail 24 agosto 2004, n. 57 come modificata dalla legge 24 dicembre 2007, n. 247 - v. nota della Direzione centrale rischi 4 aprile 2008: "Legge 24 dicembre 2007, n. 183. Circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale 17 luglio 2008, n. 7". Circa il profilo risarcitorio, si rinvia alle istruzioni del Servizio normativo gestioni assicurative 21 luglio 1995 (circolare Inail 10 marzo 1999, n. 21, all. 2), della Direzione centrale prestazioni 26 giugno 2001, 8 maggio 2003 e 7 marzo 2013, prot. n. 2319.

³⁰ Art. 11 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. Tale disposizione ripropone integralmente la previgente disciplina previdenziale di cui al decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, art. 9, commi 1 e 3 abrogata dall'art. 55 del citato decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. Rimane quindi confermata ai fini Inail la disciplina imponibile – fondata sul criterio della retribuzione convenzionale oraria – già prevista dal decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, art. 5, commi 5, 9, 9/bis e 9/ter (come integrato dal decreto-legge 14 giugno 1995, n. 232 più volte reiterato fino al decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito dalla legge 28 novembre 1996, n. 608).

paga base³¹ – scatti di anzianità, eventuali emolumenti stabiliti dalla contrattazione territoriale, aziendale o individuale, ecc.

Ciò posto, si deve scegliere la retribuzione oraria superiore tra la minimale e la tabellare come sopra calcolate e tale importo convenzionale va moltiplicato per le ore complessive da retribuire in forza di legge o di contratto.

Le ore da retribuire a carico del datore di lavoro comprendono, entro il limite massimo di 25 giorni lavorativi mensili:

- le ore di effettiva presenza;
- le ore di assenza retribuite in forza di legge o di contratto (per esempio, le assenze per ferie, festività riconosciute, permessi retribuiti, astensione obbligatoria per maternità, ecc.).

Il sopraindicato criterio della retribuzione convenzionale oraria non si applica ai lavoratori dell'area dirigenziale, per i quali vale un diverso criterio orario (v. paragrafo 1.5.2 - Lavoratori dell'area dirigenziale).

1.5.2 Lavoratori dell'area dirigenziale³²

La base imponibile è costituita dalla retribuzione convenzionale pari al massimale di rendita³³.

Al riguardo, si applica il criterio della retribuzione convenzionale annuale divisibile in 300 giorni lavorativi.

Per i lavoratori dell'area dirigenziale con contratto *part time*, si deve calcolare l'importo orario del massimale di rendita, da moltiplicare per l'orario definito nel rapporto di lavoro a tempo parziale.

Dal **1° luglio 2022**, l'imponibile orario (euro 110,07 : 8), giornaliero (euro 33.021,30 : 300) e mensile (x 25) corrisponde ai seguenti importi:

dal 1° luglio 2022		Euro
Retribuzione convenzionale	oraria	13,76*
	giornaliera	110,07**
	mensile	2.751,78

* euro 110,07 : 8

** per arrotondamento del valore di euro 110,071

³¹ L'indennità di contingenza, elemento della retribuzione che aveva il compito di adeguare la retribuzione alla variazione del costo della vita, dal gennaio 1992 non è stata più adeguata per effetto del Protocollo d'Intesa 31/07/1992 stipulato tra le parti sociali e il Governo. Da allora viene corrisposto l'importo dell'indennità di contingenza maturata sino a quella data. In alcuni Ccnl l'indennità di contingenza è conglobata nel minimo contrattuale.

³² In merito alle istruzioni diramate per i suddetti lavoratori, si rinvia alle lettere Direzione centrale rischi 13 marzo e 5 aprile 2000 nonché alla circolare Inail 23 novembre 2021, n. 32, paragrafi 4 e 5.

³³ Decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, art. 4, comma 1.

1.5.3 Retribuzioni convenzionali della pesca marittima (legge n. 413/1984)

Per i lavoratori imbarcati su natanti esercenti la pesca marittima disciplinati dalla legge 26 luglio 1984, n. 413, l'imponibile è stabilito sulla base dei salari minimi garantiti ed è determinato dalle tabelle allegate ai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative³⁴.

Dette tabelle riportano gli importi delle retribuzioni convenzionali da prendere a base per il calcolo del premio assicurativo dovuto per gli equipaggi delle navi da pesca che esercitano, rispettivamente, la pesca costiera locale, la pesca costiera ravvicinata, la pesca mediterranea o di altura e la pesca oltre gli stretti o oceanica³⁵.

Attualmente, le tabelle delle retribuzioni convenzionali allegate ai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e che costituiscono base di calcolo sia per i premi che per le prestazioni economiche dell'Istituto, sono quelle allegate al verbale di rinnovo, sottoscritto il 23 settembre 2022, del Contratto collettivo nazionale di lavoro per gli addetti imbarcati su natanti esercenti la pesca marittima in vigore dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2025.

Si riporta, di seguito, la Tabella delle retribuzioni convenzionali mensili imponibili per l'anno 2023 riportate nel citato verbale di rinnovo del Ccnl:

³⁴ Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, articolo 32. Legge 26 luglio 1984, n. 413, articolo 13, comma 2. Circolare Inps/Inail 23 dicembre 2013, n. 65 (Inail) n. 179 (Inps). Nota della Direzione centrale rischi 22 gennaio 2015, prot. 400: "Retribuzioni convenzionali pesca marittima anni 2015 e 2016 per il calcolo dei premi". Nota della Direzione centrale rapporto assicurativo 30 gennaio 2023, prot. 913: "Retribuzioni convenzionali pesca marittima anni 2022-2023. Annulla e sostituisce la nota DCRA prot. n. 890 del 27.01.2023".

³⁵ Il premio ordinario su base convenzionale determinato dalle tabelle allegate ai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative non vale per i pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250 (v. paragrafi 1.5.4 e 2.2). Ai fini del calcolo del premio, nel settore della pesca oltre gli stretti, pesca mediterranea e pesca costiera per il personale dell'equipaggio in possesso della cittadinanza italiana o di un Paese dell'Unione europea è fissata una **riduzione contributiva** rispettivamente nella misura del 100% (pesca oltre gli stretti), del 70% (pesca mediterranea) e del 44,32% (pesca costiera) per la regolazione 2022 e per la rata 2023 - v. circolare Inail 15 febbraio 2018, n.11 e nota della Direzione centrale rapporto assicurativo del 29 dicembre 2022, prot. 11838: "autoliquidazione 2022/2023. Istruzioni operative".

Decorrenza	da 01.10.2022 a 30.09.2023 (importi in euro)	da 01.10.2023 (importi in euro)
PESCA COSTIERA E MEDITERRANEA		
Comandante/Motorista/Capopesca	1.559,11	1.612,08
Marinaio	1.383,03	1.430,03
Giovanotto/Mozzo	1.207,34	1.248,37
PESCA OLTRE GLI STRETTI		
Comandante	3.527,08	3.646,93
Direttore macchina	2.722,34	2.814,85
Primo ufficiale	2.269,34	2.346,45
Secondo ufficiale	2.016,89	2.085,42
Nostromo	1.808,64	1.870,09
Marinaio	1.638,86	1.694,55
Giovanotto	1.345,25	1.390,96
Mozzo	1.310,23	1.354,75

Per i lavoratori in argomento, la retribuzione giornaliera si calcola dividendo per 30 la retribuzione mensile sopra riportata³⁶.

Alla stessa stregua delle altre categorie di lavoratori per i quali sono fissate retribuzioni convenzionali, ai fini dell'individuazione del limite minimo di retribuzione giornaliera degli equipaggi delle navi da pesca, trova applicazione quello determinato ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito dalla legge 26 settembre 1981, n. 537³⁷.

Per la categoria in argomento i limiti minimi di retribuzione giornaliera sono riportati nella tabella B dell'allegato n. 1.

1.5.4 Retribuzione convenzionale per i pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne associati in cooperativa (legge n. 250/1958)³⁸

A decorrere dall'1 gennaio 2023, per effetto del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 6 settembre 2022, di approvazione della deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'Inail 26 luglio 2022, n. 157, è assoggettata al regime assicurativo ordinario, l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne soci di cooperative di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250³⁹.

³⁶ Testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, articolo 68 - v. circolare ex Ipsema 20 luglio 2007, n. 13.

³⁷ Circolare Inps/Inail 23 dicembre 2013, n. 65 (Inail) n. 179 (Inps), paragrafo 5.

³⁸ In merito alle istruzioni diramate per i suddetti pescatori, si rinvia alle circolari Inail 13 gennaio 1966, n. 8 (all. 3: modalità di applicazione del premio); 23 settembre 1987, n. 61; 7 maggio 1998, n. 30 e 16 dicembre 2022, n. 45.

³⁹ Circolare Inail 16 dicembre 2022, n. 45.

L'articolo 1 della legge 13 marzo 1958, n. 250 individua i requisiti per l'applicazione del particolare regime previsto a favore della piccola pesca. Si tratta dei marittimi previsti all'articolo 115 del Codice della navigazione⁴⁰ (marittimi iscritti nelle matricole della gente di mare) che esercitano sia in forma associata che in forma autonoma (v. successivo paragrafo 2.2) la pesca quale esclusiva o prevalente attività professionale con natanti non superiori alle 10 tonnellate di stazza lorda, qualunque sia la potenza dei motori installati.

In presenza di detti requisiti, l'assicurazione a premio ordinario in argomento opera sia nei confronti dei pescatori che esercitano l'attività in forma associative a carattere cooperativo, sia nei confronti dei pescatori che esercitano l'attività in forme associative diverse da quelle a carattere cooperativo, quali le società di persone (sas, snc), purché non ricorra un vincolo di subordinazione tra soci e impresa⁴¹.

Per tali lavoratori il premio è determinato assumendo la retribuzione convenzionale di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402 convertito dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, calcolata sulla base di 25 giornate fisse a mese a prescindere dalle giornate di lavoro effettivamente svolte e rivalutata annualmente in base all'indice Istat a norma dell'articolo 22, comma 1, della legge 3 giugno 1975, n. 160⁴².

Anno 2023		Euro
Retribuzione convenzionale	giornaliera	29,98
	mensile (x 25 gg)	750,00

1.5.5. Lavoratori autonomi – Riders⁴³

A decorrere dal 1° febbraio 2020, sono soggetti all'obbligo assicurativo i lavoratori autonomi, anche secondo tipologie contrattuali di lavoro autonomo occasionale, che svolgono attività di consegna di beni per conto

⁴⁰ Regio decreto 30 marzo 1942, n. 327.

⁴¹ Circolare Inail 16 dicembre 2022, n. 45.

⁴² L'art. 4, c. 5-bis, della legge 23 novembre 2000, n. 343 ha esteso alla pesca costiera i benefici (sgravi contributivi) previsti dall'art. 6, c. 1, decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30. Successivamente l'art. 11, c. 1, legge 23 dicembre 2000, n. 388 ha esteso detti benefici anche alle imprese che esercitano la pesca nelle acque interne e lagunari. Ai sensi dell'articolo 1, comma 607, legge 27 dicembre 2019, n. 160, la misura della riduzione contributiva è fissata nella misura del 44,32% per la regolazione 2022 e per la rata 2023- v. circolare 15 febbraio 2018, n.11 e nota della Direzione centrale rapporto assicurativo del 29 dicembre 2022, prot. 11838: "autoliquidazione 2022/2023. Istruzioni operative".

⁴³ In merito alle istruzioni diramate per i suddetti lavoratori, si rinvia alla nota della Direzione centrale rapporto assicurativo 23 gennaio 2020, prot. 866: "Copertura assicurativa lavoratori autonomi che svolgono attività di consegna di beni per conto altrui, in ambito urbano e con l'ausilio di velocipedi o veicoli a motore, attraverso piattaforme anche digitali (c.d. *riders*) – art. 47-*septies* del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 introdotto dal comma 1, lettera c), della legge 2 novembre 2019, n. 128. Prime istruzioni operative" e alla nota della Direzione centrale rapporto assicurativo 9 novembre 2020, prot. 13310: "Collaborazioni organizzate dal committente e tutele del lavoro tramite piattaforme – Circolare INL n. 7 del 30 ottobre 2020".

altrui, in ambito urbano e con l'ausilio di velocipedi o veicoli a motore, attraverso piattaforme anche digitali (c.d. *riders*)⁴⁴.

Ai fini del calcolo del premio si assume come retribuzione imponibile la retribuzione convenzionale giornaliera corrispondente alla misura del limite minimo di retribuzione giornaliera in vigore per tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale, rapportata ai giorni di effettiva attività⁴⁵.

Si considera giorno di effettiva attività quello nel quale è stata effettuata dal *rider* almeno una consegna nell'arco delle 24 ore giornaliere.

Detta retribuzione convenzionale giornaliera non è frazionabile in relazione al numero delle ore lavorate giornalmente dal lavoratore assicurato.

Per l'anno 2023, l'imponibile giornaliero corrisponde al seguente importo:

Anno 2023	Euro
Retribuzione convenzionale giornaliera	53,95

Questo imponibile convenzionale giornaliero non vale per i lavoratori con rapporto di lavoro dipendente o parasubordinato che svolgono la medesima attività di consegna di beni per conto altrui, in ambito urbano e con l'ausilio di velocipedi o veicoli a motore, attraverso piattaforme anche digitali, ai quali va applicato rispettivamente l'imponibile previsto per la generalità dei lavoratori dipendenti (v. paragrafi 1.1 e 1.2) e quello previsto per i lavoratori parasubordinati (v. paragrafo 1.8) e per i quali la tutela assicurativa era già operante prima del 1° febbraio 2020.

1.5.6 Lavoratori a domicilio⁴⁶

Per i lavoratori a domicilio è previsto uno specifico limite minimo di retribuzione giornaliera che varia annualmente in relazione all'aumento dell'indice medio del costo della vita calcolato dall'Istat, pari, quindi, per l'anno 2023 a euro 29.98⁴⁷.

In deroga a quanto sopra, detto limite minimo, per i lavoratori in argomento, è adeguato al superiore importo del minimale giornaliero per la generalità delle retribuzioni effettive che è pari, per l'**anno 2023**, a euro **53,95**⁴⁸.

⁴⁴ Decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, art. 47-*septies* introdotto dal decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101 convertito con modificazioni dalla legge 2 novembre 2019, n. 128.

⁴⁵ Decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, art. 47-*septies*, secondo periodo.

⁴⁶ In merito alle istruzioni diramate per questi lavoratori v. circolari Inail 20 luglio 1974, n. 37 e 28 ottobre 1977, n. 83.

⁴⁷ Decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402 convertito dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, art. 1, commi 3 e 4.

⁴⁸ Decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, art. 7, comma 1, convertito dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, come modificato dal decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, art. 1, comma 2, convertito dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389.

1.5.7 Lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari⁴⁹

Per l'anno **2023**, le nuove fasce di retribuzione, su cui calcolare i contributi dovuti per i lavoratori domestici e da versare all'Inps⁵⁰, sono riportate nella tabella allegato n. 4.

1.5.8 Lavoro ripartito⁵¹

Detta tipologia contrattuale era prevista dagli artt. 41-45 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 che sono stati abrogati dall'art. 55 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in vigore dal 25 giugno 2015.

Restano comunque validi i rapporti di lavoro ripartito già in essere alla data di entrata in vigore del citato decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, per i quali, ai fini del calcolo del premio, si tiene conto della retribuzione convenzionale oraria⁵² dei due lavoratori coobbligati, moltiplicata per la totalità delle ore effettivamente prestate nel periodo assicurativo dai contitolari del contratto di lavoro⁵³.

1.6 RETRIBUZIONI CONVENZIONALI STABILITE CON DECRETO MINISTERIALE

Per particolari categorie di lavoratori possono essere stabiliti con decreto ministeriale, appositi salari medi nonché periodi di occupazione media mensile.⁵⁴

Detto imponibile convenzionale è l'eccezione che prevale sulla regola dell'imponibile effettivo.

1.6.1 Retribuzioni convenzionali per i lavoratori operanti in Paesi extracomunitari per i quali non sono in vigore accordi di sicurezza sociale⁵⁵.

⁴⁹ Decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155, convertito dalla legge 243/1993, art. 1, comma 1. In merito alle istruzioni diramate per i suddetti lavoratori, si rinvia alle circolari Inail 12 ottobre 1972, n. 54 e 13 settembre 1973, n. 83; ai notiziari 12/1974 e 18/1976 e alla circolare Inail 12 dicembre 1979, n. 61.

⁵⁰ V. circolare Inps 2 febbraio 2023, n. 13: "Importo dei contributi dovuti per l'anno 2023 per i lavoratori domestici".

⁵¹ In merito alle istruzioni diramate per i lavoratori con contratto di lavoro ripartito, si rinvia alla nota della Direzione centrale rischi 10 giugno 2005 "Decreto legislativo 10.9.2003, n. 276 e successive modificazioni. Rapporti di lavoro e relativi profili assicurativi".

⁵² Nell'ambito del contratto di lavoro ripartito, ai fini del calcolo del premio, i due lavoratori coobbligati sono assimilati ai lavoratori a tempo parziale.

⁵³ Nota della Direzione centrale rischi 10 giugno 2005 "Decreto legislativo 10.9.2003, n. 276 e successive modificazioni. Rapporti di lavoro e relativi profili assicurativi".

⁵⁴ Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 797, art. 35, comma 1 (Testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari). Testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 e successive modificazioni, art. 30 e art.118.

⁵⁵ La particolare normativa da cui scaturiscono – decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398, artt. 1 e 4 – le esclude dalla generalità delle retribuzioni convenzionali. V. circolari Inail 2 novembre 1988, n. 54 e 14 dicembre 1989, n. 68; lettera Direzione centrale rischi 15 dicembre 2000; lettera Direzione centrale rischi, Direzione centrale prestazioni, Ufficio rapporti assicurativi extranazionali del 12 marzo 2012; lettera Direzione centrale rischi del 3 gennaio 2014, prot. n. 18; circolare Inail 30 marzo 2023, n. 13.

Dette retribuzioni convenzionali sono stabilite annualmente con apposito decreto ministeriale e, per l'anno 2023, con decreto interministeriale 28 febbraio 2023⁵⁶.

Le retribuzioni in argomento sono riferite a lavoratori che svolgono attività lavorativa subordinata⁵⁷. Le stesse si applicano anche alle qualifiche dell'area dirigenziale, in deroga alla norma generale introdotta dall'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38.

1.6.2 Categorie di lavoratori con retribuzione convenzionale pari al minimale di rendita⁵⁸

Le categorie di lavoratori con retribuzione convenzionale pari al minimale di rendita sono:

- detenuti e internati⁵⁹;
- allievi dei corsi di istruzione professionale⁶⁰;
- lavoratori impegnati in lavori socialmente utili e di pubblica utilità⁶¹;
- lavoratori impegnati in tirocini formativi e di orientamento⁶²;

⁵⁶ Le retribuzioni convenzionali per l'anno 2022 sono riportate nella circolare Inail 30 marzo 2023, n. 13.

⁵⁷ Sono escluse da tale ambito tipologie di rapporto di lavoro non subordinato quali, per esempio, le collaborazioni coordinate e continuative la cui base imponibile è costituita dai compensi effettivamente percepiti nel rispetto del minimale e massimale di rendita - v. paragrafo 1.8. V. lettera Direzione centrale rischi del 3 gennaio 2014, prot. n. 18: "Collaborazioni coordinate e continuative rese all'estero. Retribuzione imponibile ai fini della determinazione del premio assicurativo Inail".

⁵⁸ Circolare 2 settembre 2022, n. 33, paragrafo 1.

⁵⁹ In caso di detenuti e internati "lavoranti per conto di ditte concessionarie di manodopera, sia per conto di imprese private" di cui al Testo unico n. 1124/1965, art. 4, n. 9 e al decreto ministeriale 30 giugno 1969 per i quali è dovuto il pagamento del premio ordinario v. circolare Inail 11 dicembre 1969, n. 120, circolare 10 gennaio 2020, n. 2 paragrafo "Modalità di attuazione dell'obbligo assicurativo per ulteriori fattispecie di detenuti e internati" e nota Direzione centrale rischi 22 marzo 2004: "Condannati al lavoro di pubblica utilità. Detenuti addetti a attività di volontariato. Obbligo assicurativo e base imponibile dei premi". Il premio ordinario su base convenzionale non vale per i detenuti e gli internati impegnati in lavori di pubblica utilità e in attività volontarie e gratuite ai sensi dell'art. 20-ter e dell'art. 21, comma 4-ter, della legge 26 luglio 1975, n. 354 per i quali è previsto un premio speciale unitario - v. paragrafo 2.5. In caso di detenuti e internati addetti a lavori condotti direttamente dallo Stato e quindi assicurati in Gestione per conto dello Stato v. circolari 28 febbraio 1980, n. 10 e 17 luglio 2001, n. 53.

⁶⁰ Per l'attività di cui al Testo unico n. 1124/1965, art. 4, n. 5 e al decreto ministeriale 26 ottobre 1970 - v. circolare Inail 24 dicembre 1970, n. 125 e notiziario 21/1977. Sono da ricondurre agli allievi dei corsi di istruzione professionale i medici specializzandi con contratto di formazione specialistica di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 (v. lettera Direzione centrale rischi 26 luglio 2007, prot. n. 6087). Il premio ordinario su base convenzionale non vale per gli allievi dei corsi ordinamentali di istruzione e formazione professionale regionali curati dalle istituzioni formative e dagli istituti scolastici paritari (Allievi IeFP), accreditati dalle Regioni per l'erogazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui all'art. 32, comma 8, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 per i quali è previsto un premio speciale unitario (v. paragrafo 2.6) di cui alle circolari Inail 23 febbraio 2016, n. 4 e 12 febbraio 2018, n. 9.

⁶¹ Decreto ministeriale 18 maggio 1988. Decreti legislativi 1° dicembre 1997, n. 468 e 28 febbraio 2000, n. 81. Nota Servizio normativo gestioni assicurative 8 agosto 1995: "Decreto-legge 14 giugno 1995, n. 232. Articolo 1: disposizioni per l'attuazione dei lavori socialmente utili". Note Direzione centrale rischi 22 marzo 2004: "Condannati al lavoro di pubblica utilità. Detenuti addetti a attività di volontariato. Obbligo assicurativo e base imponibile dei premi" e 2 maggio 2007: "Lavori socialmente utili. Classificazione tariffaria".

- lavoratori sospesi dal lavoro utilizzati in progetti di formazione o riqualificazione professionale⁶³;
- giudici onorari di pace e vice procuratori onorari⁶⁴.

Dal **1° luglio 2022**, l'imponibile giornaliero (euro 17.780,70 : 300) e mensile (x 25 ovvero euro 17.780,70 : 12) corrisponde ai seguenti importi:

dal 1° luglio 2022		Euro
Retribuzione convenzionale	Giornaliera	59,27*
	Mensile	1.481,73

*per arrotondamento del valore di euro 59,269

1.6.3 Familiari partecipanti all'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis codice civile⁶⁵

Per detti soggetti è stabilita una retribuzione convenzionale giornaliera da variare a norma dell'art. 116 del Testo unico n. 1124/1965⁶⁶.

Rientrano in questa categoria il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado (si distinguono dai familiari previsti all'art. 4, punto 6, del Testo unico n. 1124/1965 in quanto non sono alle dipendenze del datore di lavoro titolare dell'impresa familiare).

Dal **1° luglio 2022**, l'imponibile giornaliero e mensile (x 25) corrisponde ai seguenti importi⁶⁷:

⁶² Legge 19 luglio 1993, n. 236 e legge 24 giugno 1997, n. 196, decreto interministeriale 142/1998, decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1999, n. 156. Lettere Direzione centrale rischi 19 giugno 1998, 22 giugno 1999, 23 settembre 2001, prot. n. 6295, 13 maggio 2014 prot. n. 3337, lettera Direzione centrale rischi-Direzione centrale prestazioni 31 luglio 2002 e circolare Inail 4 marzo 2014, n. 16.

⁶³ Decreto ministeriale 18 dicembre 2009, n. 49281, art. 4, c. 4 - v. circolare Inail 30 aprile 2010, n. 18 e lettere Direzione centrale rischi 18 febbraio 2010, prot. n. 1597 e 2 luglio 2010, prot. n. 5153. L'utilizzo di lavoratori percettori di sostegno del reddito nei progetti di formazione in azienda previsto in via sperimentale per gli anni 2009 e 2010 dall'art. 1, comma 1, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, è stato prorogato per l'anno 2011 dall'art. 1, comma 33, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, per l'anno 2012 dall'art. 33, comma 24, della legge 12 novembre 2011, n. 183, per l'anno 2013 dall'articolo 1, comma 256, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 e da ultimo, per l'anno 2015 a norma dell'articolo 2-bis, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11.

⁶⁴ Decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, art. 25, comma 5 - circolare Inail 8 novembre 2017, n. 50.

⁶⁵ In merito alle istruzioni diramate si rinvia alle circolari Inail 1° dicembre 1988, n. 67; 30 giugno 1989, n. 42; 27 aprile 1990, n. 24; 23 dicembre 1991, n. 62 e 2 settembre 2022, n. 33, paragrafo 2. Nota Direzione centrale rischi 14 gennaio 2013: "Retribuzione imponibile collaboratori familiari e soci non artigiani".

⁶⁶ Decreto ministeriale 27 dicembre 1988.

⁶⁷ Il premio ordinario su base convenzionale non vale per i familiari partecipanti all'impresa familiare artigiana, ai quali vanno applicati i premi speciali di cui al decreto interministeriale 27 febbraio 2019 - v. paragrafo 2.1.

dal 1° luglio 2022		Euro
Retribuzione convenzionale	giornaliera	59,51*
	mensile	1.487,74

*per arrotondamento del valore di euro 59,5096

1.6.4 Lavoratori di società ex compagnie e gruppi portuali - non cooperative - di cui alla legge n. 84/1994⁶⁸

Per questi soggetti⁶⁹ è stabilita⁷⁰ una retribuzione convenzionale giornaliera da moltiplicare per un periodo di occupazione media mensile, ovvero 12 giorni al mese o 144 all'anno.

Detta retribuzione è da variare a norma dell'art. 116 del Testo unico n. 1124/1965.

Dal **1° luglio 2022**, l'imponibile mensile (euro 110,47 x 12) corrisponde al seguente importo:

dal 1° luglio 2022	Euro
Retribuzione convenzionale mensile (retr. conv. giornaliera x 12 giorni mensili)	1.325,64 (110,47 x 12)

1.6.5 Addetti a lavorazioni meccanico-agricole per conto terzi⁷¹

La retribuzione convenzionale giornaliera dovuta per i lavoratori in argomento⁷² va distinta secondo quanto segue:

- *lavoratori diversi dai soci di cooperative anche di fatto*

Per l'anno **2023**, l'imponibile giornaliero e mensile (x 25) corrisponde ai seguenti importi:

Anno 2023		Euro
Retribuzione convenzionale	giornaliera	53,95
	mensile	1.348,75

⁶⁸ In merito alle istruzioni diramate per i suddetti lavoratori, si rinvia alle circolari Inail 11 aprile 1996, n. 27 e 23 ottobre 1996, n. 70 (all. 3), aggiornate con lettera Servizio normativo gestioni assicurative 12 dicembre 1996, e alla circolare Inail 2 settembre 2022, n. 33, paragrafo 3.

⁶⁹ Lavoratori che esercitano l'attività di carico, scarico, trasbordo, deposito, movimento in genere delle merci e di ogni altro materiale svolti in ambito portuale, di cui all'art. 16, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84 (ossia lavori di facchinaggio nelle aree portuali).

⁷⁰ Decreto ministeriale 12 gennaio 1996.

⁷¹ In merito alle istruzioni diramate per gli addetti a lavorazioni meccanico-agricole per conto terzi, si rinvia alle circolari Inail 27 aprile 1976, n. 32; 6 luglio 1979, n. 31; 5 novembre 1980, n. 47; al notiziario 43/1989; alle lettere Direzione centrale rischi 23 marzo 2001 e 21 ottobre 2013, prot. n. 6443.

⁷² Decreto ministeriale 31 marzo 1980.

- *lavoratori soci di cooperative anche di fatto*

Per l'anno **2023**, l'imponibile giornaliero e mensile (x 25) corrisponde ai seguenti importi:

Anno 2023		Euro
Retribuzione convenzionale	giornaliera	29,98
	mensile	750,00

Il premio ordinario su base convenzionale dovuto per gli addetti a lavorazioni meccanico-agricole per conto terzi⁷³ vale anche per le categorie di cui all'articolo 4, nn. 3, 6 e 7 del Testo unico approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, compresi i titolari e i soci artigiani, nonché i familiari coadiuvanti del titolare artigiano⁷⁴.

1.6.6 Soci volontari delle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, art. 2⁷⁵

I soci volontari delle cooperative sociali sono coloro che prestano attività spontanea e gratuita con il solo diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate entro parametri prestabiliti.

Per l'anno **2023**, l'imponibile giornaliero⁷⁶ corrisponde al seguente importo:

Anno 2023	Euro
Retribuzione convenzionale giornaliera	53,95

1.6.7 Categorie di lavoratori con retribuzioni convenzionali giornaliere stabilite a livello provinciale

Nell'ambito di varie province, per particolari categorie, sono in vigore decreti ministeriali recanti importi convenzionali giornalieri solo o anche ai fini contributivi e risarcitivi Inail⁷⁷.

Le retribuzioni convenzionali provinciali che non sono da correlare alla variazione delle rendite sono adeguate in base all'indice Istat dal secondo anno successivo a quello della loro entrata in vigore, sempre che siano superiori al relativo limite minimo di retribuzione giornaliera.

Qualora l'importo convenzionale indicizzato sia inferiore al relativo limite minimo di retribuzione giornaliera deve essere uguagliato a quest'ultimo.

⁷³ Decreto ministeriale 31 marzo 1980.

⁷⁴ Decreto ministeriale 31 marzo 1980, art. 2, comma 2. Detto premio ordinario su base convenzionale non è applicato all'impresa artigiana che oltre alle attività meccanico agricole svolge anche altre attività di tipo industriale (es.: il movimento a terra), alla quale è applicato il premio speciale unitario annuale - v. paragrafo 2.1, evitando quindi una duplicazione degli adempimenti - v. nota della Direzione centrale rischi 21 ottobre 2013, prot. n. 6443: "Impresa artigiana che svolge promiscuamente lavorazioni meccanico-agricole per conto terzi e altre lavorazioni. Disciplina contributiva".

⁷⁵ In merito alle istruzioni diramate, si rinvia alla circolare Inail 15 dicembre 1993, n. 55.

⁷⁶ Decreto ministeriale 11 giugno 1992.

⁷⁷ Testo unico n. 1124/1965, art. 118, comma 1; decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, art. 35, comma 1.

La retribuzione convenzionale a livello provinciale non si applica ai lavoratori per i quali è già stabilita una retribuzione convenzionale a livello nazionale o un premio speciale.

Le categorie in argomento sono i familiari coadiuvanti del datore di lavoro non artigiano, i soci non artigiani e gli associati a imprenditore non artigiano⁷⁸ di cui al Testo unico n. 1124/1965, art. 4, nn. 6 e 7, per i quali, in assenza di specifico decreto a carattere provinciale che stabilisca la retribuzione convenzionale, si assume come retribuzione imponibile quella effettiva e, in mancanza di quest'ultima, in via residuale, la retribuzione di ragguglio di cui al successivo paragrafo 1.7⁷⁹.

È cura delle Direzioni regionali dell'Istituto predisporre annualmente l'elenco aggiornato delle retribuzioni convenzionali stabilite a livello provinciale per il territorio di propria competenza. Detto elenco dovrà essere inoltrato agli ordini professionali e alle associazioni di categoria, nonché pubblicato nel Minisito della Direzione regionale.

1.7 RETRIBUZIONE DI RAGGUAGLIO

La retribuzione di ragguglio è pari al minimale di rendita⁸⁰.

Tale retribuzione si assume solo in via residuale, ovvero in mancanza di retribuzione convenzionale e di retribuzione effettiva⁸¹.

Al riguardo, si applica il criterio della retribuzione convenzionale annuale divisibile in 300 giorni lavorativi (v. paragrafo 1.4).

Dal **1° luglio 2022**, l'imponibile giornaliero (euro 17.780,70 : 300) e mensile (x 25) corrisponde ai seguenti importi:

⁷⁸ Per quanto riguarda gli associati, a decorrere dall'entrata in vigore del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (25 giugno 2015) non è più possibile stipulare un contratto di associazione in partecipazione nel quale l'apporto dell'associato persona fisica consista, in tutto o in parte, in una prestazione di lavoro. L'art. 53 del citato decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, ha apportato infatti modifiche all'articolo 2549 del Codice civile "Dell'associazione in partecipazione". In particolare l'art. 2549 risulta così modificato: *Con il contratto di associazione in partecipazione l'associante attribuisce all'associato una partecipazione agli utili della sua impresa o di uno o più affari verso il corrispettivo di un determinato apporto. Nel caso in cui l'associato sia una persona fisica l'apporto di cui al primo comma non può consistere, nemmeno in parte, in una prestazione di lavoro.* Il medesimo art. 53 ha comunque previsto che restano validi fino alla loro cessazione i contratti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro, qualora l'associato sia una persona fisica, già in essere alla citata data del 25 giugno 2015.

⁷⁹ Testo unico n. 1124/1965, art. 4, nn. 6 e 7. Nota Direzione centrale rischi 14 gennaio 2013: "Retribuzione imponibile collaboratori familiari e soci non artigiani".

⁸⁰ Circolare Inail 2 settembre 2022, n. 33, paragrafo 6.

⁸¹ Per esempio, tale tipologia di retribuzione si applica ai familiari, ai soci e agli associati senza retribuzione effettiva (a condizione che non siano stabilite retribuzioni convenzionali o premi speciali), alle attività svolte dagli utenti disabili di Centri diurni - v. nota della Direzione centrale rapporto assicurativo 6 giugno 2017, prot. 10494.

dal 1° luglio 2022		Euro
Retribuzione di ragguglio	giornaliera	59,27*
	mensile	1.481,73

*per arrotondamento del valore di euro 59,269

1.8 LAVORATORI PARASUBORDINATI⁸²

L'area dei lavoratori parasubordinati da assicurare è individuata mediante richiamo alla normativa fiscale che definisce i redditi di collaborazione coordinata e continuativa tra i "Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente"⁸³.

Per detti lavoratori, la base imponibile su cui calcolare il premio dovuto, è costituita da tutte le somme e valori a qualunque titolo percepiti nel periodo di imposta, in relazione al rapporto di collaborazione, nel rispetto dei limiti minimo e massimo previsti per il pagamento delle rendite erogate dall'Inail⁸⁴.

A detti limiti minimo e massimo, si applica il criterio della retribuzione convenzionale annuale divisibile in 12 mesi lavorativi e l'importo mensile così ottenuto va moltiplicato per i mesi, o frazioni di mesi, di durata del rapporto.

Per i rapporti di lavoro di durata inferiore all'anno, la misura dei compensi deve essere preliminarmente ripartita per i mesi, o frazione di mese, di durata del rapporto.

Se il compenso medio mensile così ottenuto è di importo compreso fra i limiti del minimale e massimale mensile di riferimento, esso, moltiplicato per i mesi di durata del rapporto, costituirà la base imponibile per il calcolo del premio.

Qualora il compenso medio mensile risulti, invece, di importo inferiore o superiore al minimale o massimale mensile, la base imponibile sarà comunque pari a detto minimale o massimale, moltiplicato per i mesi di durata del rapporto.

Dal **1° luglio 2022**, i limiti minimo e massimo dell'imponibile mensile (euro 17.780,70 : 12; euro 33.021,30 : 12) corrispondono ai seguenti importi:

dal 1° luglio 2022	Euro
Minimo e massimo mensile	1.481,73 - 2.751,78

⁸² In merito alle istruzioni diramate per i suddetti lavoratori, si rinvia alle circolari Inail 11 aprile 2000, n. 32; 18 marzo 2004, n. 22; 19 febbraio 2013, n. 13; 2 settembre 2022, n. 33, paragrafo 7 e alle lettere Direzione centrale rischi 26 gennaio 2001, 4 luglio 2001 e 11 gennaio 2002 e Direzione centrale prestazioni 8 maggio 2003.

⁸³ Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Tuir), articolo 50, comma 1, lettera *c-bis*.

⁸⁴ Testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, art. 116, cui rinvia il decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, art. 5, comma 4.

1.9 SPORTIVI PROFESSIONISTI DIPENDENTI⁸⁵

L'assicurazione è obbligatoria⁸⁶ per gli atleti, gli allenatori, i direttori tecnico-sportivi e i preparatori atletici, che esercitano l'attività sportiva a titolo oneroso e con carattere di continuità nell'ambito delle discipline sportive professionistiche regolamentate dalla Federazione Ciclistica Italiana, dalla Federazione Italiana Golf, dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio e dalla Federazione Italiana Pallacanestro⁸⁷.

A decorrere dal 1° luglio 2022 (data di inizio della stagione sportiva federale 2022/2023) la tutela assicurativa Inail prevista per gli sportivi professionisti dipendenti ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 comprende anche le calciatrici professioniste tesserate per le società sportive partecipanti al Campionato di Serie A femminile⁸⁸.

La base imponibile degli sportivi professionisti⁸⁹ è costituita dalla retribuzione effettiva⁹⁰, nel rispetto del minimale e massimale di rendita⁹¹.

Pertanto va, prima, applicato il criterio di calcolo delle retribuzioni effettive minime illustrato al paragrafo 1.1 e, poi, va determinata mensilmente la retribuzione effettiva percepita nell'anno, da confrontare con il minimale e il massimale annuo previsto per il pagamento delle rendite Inail.

Se la retribuzione effettiva annua è inferiore al minimale di rendita annuo, il premio deve essere calcolato in base al minimale di rendita. Se la retribuzione effettiva annua è superiore al massimale di rendita annuo, il premio deve essere calcolato in base al massimale di rendita. Se invece la retribuzione effettiva annua è compresa tra il minimale e il massimale di rendita il premio Inail è calcolato in base alla retribuzione effettiva percepita.

Dal 1° luglio 2022, i limiti minimo e massimo dell'imponibile annuale corrispondono ai seguenti importi:

dal 1° luglio 2022	Euro
Minimo e massimo annuale	17.780,70 – 33.021,30

⁸⁵ In merito alle istruzioni diramate per i suddetti lavoratori, si rinvia alla circolare Inail 3 luglio 2002, n. 48 parzialmente modificata dalla circolare Inail 24 febbraio 2022, n. 11, paragrafo 3 lettera B e alla circolare 2 settembre 2022, n. 33, paragrafo 8.

⁸⁶ Decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, articolo 6.

⁸⁷ Circolare Inail 24 febbraio 2022, n. 11, paragrafo 3 lettera B.

⁸⁸ Delibere del Consiglio Federale della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) del 25 giugno 2020, del 9 novembre 2020 e del 26 aprile 2022. V circolare Inail 21 settembre 2022, n. 36.

⁸⁹ Decreto interministeriale 28 marzo 2002, art. 2, emanato in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, art. 6.

⁹⁰ Testo unico n. 1124/1965, art. 29, così come sostituito dal decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314, art. 6.

⁹¹ Testo unico n. 1124/1965, art. 116, comma 3.

1.10 GIORNALISTI PROFESSIONISTI, PUBBLICISTI E PRATICANTI TITOLARI DI RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO DI NATURA GIORNALISTICA⁹²

L'assicurazione infortuni di giornalisti, pubblicisti e praticanti titolari di rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica svolta dall'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani "Giovanni Amendola" (Inpgi) è attribuita all'Inail a decorrere dal 1° luglio 2022.

È stato previsto un periodo transitorio dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2023 durante il quale l'assicurazione è attribuita all'Inail ma con l'applicazione della normativa regolamentare dell'Inpgi in vigore al 30 giugno 2022⁹³ che prevede, ai fini dell'assicurazione infortuni, quanto stabilito dal Contratto nazionale di lavoro giornalistico.

Il vigente CCNL giornalistico stipulato in data 24 giugno 2014 prevede all'articolo 40, ai fini dell'assicurazione infortuni, il versamento da parte dei datori di lavoro di un contributo mensile di 11,88 euro per ogni giornalista e un contributo di 6,00 euro per i giornalisti con qualifica di collaboratori fissi o corrispondenti, la cui retribuzione sia inferiore a quella del redattore.

Anno 2023	Contributo mensile (euro)
Giornalisti	11,88
Giornalisti con qualifica di collaboratori fissi o corrispondenti con retribuzione inferiore a quella del redattore	6,00

1.11 LAVORATORI DELLO SPETTACOLO AUTONOMI⁹⁴

A decorrere dal 1° gennaio 2022, i lavoratori autonomi iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo gestito dall'Inps sono soggetti all'obbligo di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali di cui al Testo unico approvato con DPR n. 1124/1965⁹⁵.

Si assume come retribuzione imponibile ai fini del calcolo del premio assicurativo l'ammontare dei compensi corrisposti nell'anno solare di riferimento, nel rispetto

⁹² In merito alle istruzioni diramate per i suddetti lavoratori, si rinvia alla circolare Inail 5 dicembre 2022, n. 44 e alle note Direzione centrale rapporto assicurativo dell'11 agosto 2022 prot. 7750: "assicurazione infortuni di giornalisti, pubblicisti e praticanti titolari di rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica. Art. 1, comma 109, della legge 30 dicembre 2021, n. 234", del 12 dicembre 2022 prot. 11235: "assicurazione infortuni di giornalisti, pubblicisti e praticanti titolari di rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica. Gestione del periodo dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2023 art. 1, co. 109, legge 234/2021. Modalità di compilazione del modello F24EP" e del 20 gennaio 2023 prot. 596: "assicurazione giornalisti ex Inpgi. Servizio *online* 'Contributi giornalisti periodo transitorio - Richiesta codice ditta per denunce mensili/Variazioni anagrafiche'".

⁹³ Legge 30 dicembre 2021, n. 234, art. 1, comma 109.

⁹⁴ In merito alle istruzioni diramate per i suddetti lavoratori, si rinvia alla circolare Inail 24 febbraio 2022, n. 11 e alla nota Direzione centrale rapporto assicurativo, Ufficio gestione rapporti assicurativi del 31 marzo 2022 prot. 3542: "Estensione dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali ai lavoratori autonomi iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo. Istruzioni operative".

⁹⁵ Decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, art. 66.

del limite minimo di retribuzione giornaliera in vigore per tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale⁹⁶.

Per l'anno 2023, detto limite minimo di retribuzione giornaliera è pari a euro 53,95.

Anno 2023	Euro
Limite minimo di retribuzione giornaliera	53,95

Si precisa che l'assicurazione era già operante prima del 1° gennaio 2022⁹⁷, in presenza dei requisiti oggettivi, per i lavoratori dello spettacolo con rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa per i quali va applicato rispettivamente l'imponibile previsto per la generalità dei lavoratori dipendenti (v. paragrafi 1.1 e 1.2) e quello previsto per i lavoratori parasubordinati (v. paragrafo 1.8).

⁹⁶ Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della cultura 22 gennaio 2022, art. 6, comma 1.

⁹⁷ V. circolari Inail 3 gennaio 1990, n. 1, 27 marzo 1995, n. 19, 10 giugno 1999, n. 47 e 22 gennaio 2022, n. 6.

2. **SECONDA SEZIONE: Premi speciali unitari**

PREMESSA

Nei casi in cui la natura della lavorazione svolta, le modalità di esecuzione della stessa e altre circostanze rendono difficile l'accertamento degli elementi necessari ai fini del calcolo del premio ordinario (numero delle persone occupate, retribuzione erogata, ore di presenza lavorativa, ecc.), sono previsti premi speciali unitari⁹⁸ in sostituzione del tasso di premio da applicare all'importo delle retribuzioni erogate.

Questi premi vengono fissati in base a elementi idonei diversi dalla retribuzione imponibile e dal tasso di tariffa, come il numero delle persone, la natura e la durata della lavorazione, il numero delle macchine, ecc. Il gettito derivante deve essere tale da consentire la copertura degli oneri assicurativi conseguenti alla lavorazione per la quale sono previsti.

I premi speciali unitari sono generalmente calcolati in rapporto a una retribuzione minima giornaliera.

Anno 2023 - Revisione premi speciali unitari⁹⁹

A seguito della pubblicazione del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 6 settembre 2022, di approvazione della deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'Inail 26 luglio 2022, n. 157, per alcune categorie di lavoratori per i quali era previsto il pagamento di un premio speciale unitario, l'assicurazione è stata ricondotta a premio di assicurazione ordinario di cui all'art. 41 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

Per effetto di detto decreto interministeriale, dal 1° gennaio 2023 è assoggettata a regime assicurativo ordinario, l'assicurazione delle seguenti categorie di lavoratori:

- facchini, barrocciai, vetturini e ippotrasportatori riuniti in cooperative e organismi associativi di fatto¹⁰⁰;
- persone addette ai lavori di frangitura e spremitura delle olive tutelate ai sensi del titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124¹⁰¹;
- pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, soci di cooperative di pesca¹⁰².

Pertanto, dall'anno 2023, dette categorie di lavoratori rientrano nelle disposizioni previste nella "PRIMA SEZIONE: premi ordinari" di questa circolare.

⁹⁸ Testo unico n. 1124/1965, artt. 42 e 39.

⁹⁹ V. circolare Inail 16 dicembre 2022, n. 45.

¹⁰⁰ In merito alle istruzioni diramate per i suddetti soci, si rinvia alla circolare Inail 13 gennaio 1966, n. 8 (all. 1 e 2: "modalità di applicazione dei premi"); al notiziario 12/1974; alla circolare Inail 23 settembre 1987, n. 60 e alla nota della Direzione centrale rischi 29 gennaio 2002.

¹⁰¹ In merito alle istruzioni diramate per le suddette persone, si rinvia al notiziario 12/1974 e alle circolari Inail 29 gennaio 1977, n. 9, 29 novembre 1982, n. 79 e 17 settembre 1987, n. 58.

¹⁰² In merito alle istruzioni diramate per i suddetti pescatori, si rinvia alle circolari Inail 13 gennaio 1966, n. 8 (all. 3: modalità di applicazione del premio); 23 settembre 1987, n. 61 e 7 maggio 1998, n. 30.

Il decreto interministeriale 6 settembre 2022 ha inoltre abolito il premio speciale unitario per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei candidati all'emigrazione sottoposti a prove d'arte prima dell'espatrio¹⁰³.

Premesso quanto sopra, si riportano di seguito, per la gestione industriale (Testo unico approvato con DPR n. 1124/1965 - Titolo I) e per la gestione medici radiologi, le categorie dei lavoratori per i quali è dovuto il premio speciale relativo all'anno 2023.

2.1 TITOLARI DI IMPRESE ARTIGIANE, SOCI DI SOCIETÀ FRA ARTIGIANI LAVORATORI, FAMILIARI COADIUVANTI DEL TITOLARE ARTIGIANO E ASSOCIATI A IMPRENDITORE ARTIGIANO¹⁰⁴

Sono stabiliti premi annuali a persona in relazione alla retribuzione annua prescelta – non inferiore al minimale previsto per la generalità dei lavoratori dipendenti moltiplicato per 300 – e alla classe di rischio in cui è compresa la lavorazione svolta, secondo le 9 classi della Nuova tariffa dei premi speciali unitari dei titolari di aziende artigiane, dei soci di società fra artigiani lavoratori, nonché dei familiari coadiuvanti del titolare di cui al decreto interministeriale 27 febbraio 2019 (v. allegato n. 5)¹⁰⁵.

A tale riguardo, con particolare riferimento agli associati a imprenditore artigiano, ai quali è stata estesa la disciplina assicurativa prevista per i soci di società fra artigiani¹⁰⁶, si precisa che a decorrere dall'entrata in vigore del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (25 giugno 2015) recante una nuova disciplina organica dei contratti di lavoro, non è più possibile stipulare un contratto di associazione in partecipazione nel quale l'apporto dell'associato persona fisica consista, in tutto o in parte, in una prestazione di lavoro¹⁰⁷.

¹⁰³In merito alle istruzioni diramate per le suddette persone, si rinvia alle circolari Inail 28 aprile 1967, n. 30; 8 settembre 1987, n. 55 e 22 maggio 1989, n. 33.

¹⁰⁴ In merito alle istruzioni diramate sul premio speciale in argomento, si rinvia alle circolari Inail 19 novembre 1981, n. 51; 15 dicembre 1981, n. 58 (par. 3); 27 maggio 1982, n. 30; 23 ottobre 1986, n. 61 e 24 giugno 1987, n. 43; alle lettere-circolari Inail 33/1987 e 24/1988; alla circolare Inail 2 novembre 1988, n. 56; al notiziario 26 gennaio 1994, n. 55; alle circolari Inail 22 luglio 1997, n. 70 e 22 dicembre 1997, n. 97; 7 maggio 1998, n. 30; 11 giugno 1998, n. 40; 8 gennaio 1999, n. 1 (2° parte, par. 8); alle lettere Direzione centrale rischi 20 novembre 2000, 20 febbraio e 23 marzo 2001, 21 ottobre 2013, prot. n. 0006443; alle circolari Inail 28 marzo 2002, n. 21; 23 novembre 2004, n. 80; 2 agosto 2012, n. 38; alla lettera della Direzione centrale rapporto assicurativo 1° aprile 2019, prot.n. 5223: "Revisione della tariffa dei premi speciali unitari artigiani. Prime istruzioni operative".

¹⁰⁵ Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 27 febbraio 2019, registrato dalla Corte dei Conti in data 26 marzo 2019 concernente l'approvazione, - come da tabelle 1, 2 e 3 annesse al medesimo decreto di cui formano parte integrante e alla determinazione presidenziale del 30 gennaio 2019, n. 43 - della Nuova tariffa dei premi speciali unitari per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei titolari di aziende artigiane, dei soci di società fra artigiani lavoratori, nonché dei familiari coadiuvanti del titolare e relative modalità di applicazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 1121 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, pubblicato in data 1° aprile 2019 sul sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali-Pubblicità legale.

¹⁰⁶ V. notiziario 26 gennaio 1994, n. 55, paragrafo 3) Regime contributivo dell'associato a imprenditore artigiano.

¹⁰⁷ L'art. 53 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, ha apportato modifiche all'articolo 2549 del Codice civile "Dell'associazione in partecipazione". In particolare, l'art. 2549 risulta così modificato: *Con il contratto di associazione in partecipazione l'associante attribuisce all'associato una partecipazione agli utili della sua impresa o di uno o più affari verso il corrispettivo di un determinato apporto. Nel caso in cui l'associato sia una persona fisica*

A tale proposito, il citato decreto legislativo ha anche stabilito che restano comunque validi fino alla loro cessazione i contratti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro già in essere alla data del 25 giugno 2015¹⁰⁸, qualora l'associato sia una persona fisica. In tali ipotesi continua a essere applicata la disciplina contributiva dei premi speciali unitari prevista per i titolari di aziende artigiane, i soci di società fra artigiani lavoratori, nonché i familiari coadiuvanti del titolare di cui al decreto interministeriale 27 febbraio 2019.

Le Modalità di applicazione della tariffa dei premi speciali unitari artigiani di cui al citato decreto interministeriale 27 febbraio 2019, in vigore dal 1° gennaio 2019, confermano in linea generale i contenuti delle disposizioni relative alle Modalità previste dal precedente decreto interministeriale 1° febbraio 2001 che, a sua volta, rinviava al decreto ministeriale 4 dicembre 1981.

I premi speciali unitari in esame sono dovuti in misura fissa a prescindere dal numero delle giornate lavorate nell'anno, salvo in caso di inizio o di cessazione dell'attività nel corso dell'anno solare, nel qual caso i premi annuali vanno ridotti di tanti dodicesimi del loro ammontare per ogni mese o frazione di mese che precede la data di inizio dell'attività o segue la data di cessazione dell'attività stessa.

In caso di cessazione dei rapporti assicurativi relativi a tutti i soggetti autonomi artigiani dell'azienda o solo di una parte di essi, intervenuta tra il 1° gennaio e la data di scadenza dell'Autoliquidazione, le Modalità di applicazione della tariffa dei premi speciali unitari artigiani di cui al citato decreto interministeriale 27 febbraio 2019 prevedono la riduzione del premio di rata in sede di autoliquidazione. In tal caso il premio di rata è rapportato al minor periodo di attività anziché in ragione d'anno¹⁰⁹.

Nella tabella seguente sono riportati gli importi della retribuzione minima, giornaliera e annuale, e dei corrispondenti premi annuali da valere per l'anno 2023:

l'apporto di cui al primo comma non può consistere, nemmeno in parte, in una prestazione di lavoro.

¹⁰⁸ Decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, art. 53, comma 2.

¹⁰⁹ V. nota della Direzione centrale rapporto assicurativo 3 aprile 2019, prot. 5453: "Autoliquidazione 2018/2019. Istruzioni operative".

Anno 2023		Euro
Retribuzione minima	giornaliera	53,95
	annuale	53,95 x 300 = 16.185,00

Classi di rischio	Premi minimi annuali a persona
	Euro
1	90,70
2	147,20
3	209,50
4	306,60
5	451,00
6	559,90
7	743,80
8	861,90
9	1.605,10

I lavoratori in argomento hanno facoltà di scegliere una retribuzione annua superiore rispetto a quella minima, secondo scaglioni di aumento retributivo di euro 51,65 (o frazione di euro 51,65). In caso di scelta di una retribuzione annuale superiore, il premio va aumentato secondo le aliquote aggiuntive indicate nella tabella dell'allegato n. 6.

Nella tabella dell'allegato n. 7, sono indicati i premi minimi in vigore per gli anni **2018-2023**.

I nuovi valori hanno applicazione immediata per le nuove posizioni assicurative, emesse dopo l'aggiornamento delle specifiche tabelle previste nella procedura GraWeb.

Per quanto riguarda, invece, le posizioni artigiane in essere alla data di rilascio delle predette tabelle, l'aggiornamento delle retribuzioni sarà effettuato in occasione dell'autoliquidazione per l'anno 2023/2024.

Il premio speciale annuale artigiano non è applicato per i componenti del nucleo artigiano (titolare, familiari coadiuvanti, soci) che svolgono l'attività di frangitura e spremitura delle olive per la durata della campagna olearia (e quindi con carattere di stagionalità). In tale ipotesi l'assicurazione è attuata con il premio ordinario, determinato applicando alla retribuzione minima giornaliera valevole per la generalità dei lavoratori dipendenti e assunta quale retribuzione convenzionale (per l'anno 2023 pari a euro 53,95), moltiplicata per il numero delle giornate lavorate, il tasso della corrispondente voce 1420 della gestione tariffaria artigianato¹¹⁰.

Qualora l'attività di frangitura e spremitura delle olive è esercitata dai componenti del nucleo artigiano già assicurati con premio speciale unitario alla classe di rischio n. 5 della tariffa autonomi artigiani 2019, nella quale è ricompresa la voce 1420 della tariffa dipendenti della gestione artigianato, nessun ulteriore premio è dovuto in quanto l'attività di frangitura e spremitura delle olive è compresa nella *produzione e lavorazione di oli alimentari*,

¹¹⁰ Decreto interministeriale 6 settembre 2022. Circolare Inail 16 dicembre 2022, n. 45.

comprese le eventuali fasi di miscelazione, taglio, purificazione, filtrazione, brillantatura anche limitatamente a singole fasi, compreso l'imbottigliamento¹¹¹.

2.2 PESCATORI AUTONOMI DELLA PICCOLA PESCA MARITTIMA E DELLE ACQUE INTERNE (LEGGE N. 250/1958)¹¹²

Il decreto interministeriale 6 settembre 2022 ha rideterminato dal 1° gennaio 2023 il premio speciale unitario per l'assicurazione dei pescatori autonomi della piccola pesca marittima e delle acque interne di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, che esercitano la pesca quale esclusiva e prevalente attività lavorativa per proprio conto, senza essere associati in cooperative.

Detto premio speciale è stabilito in misura fissa a prescindere dalle giornate di lavoro effettivamente svolte ed è rapportato alla retribuzione convenzionale giornaliera prevista all'articolo 1, comma 3, del decreto legge 29 luglio 1981, n. 402 convertito, con modificazioni dalla legge 26 settembre 1981, n. 537 da rivalutare annualmente in base alla variazione percentuale dell'indice Istat a norma dell'articolo 22, comma 1, della legge 3 giugno 1975, n. 160¹¹³.

Atteso che il citato decreto interministeriale 6 settembre 2022 ha rideterminato la misura del premio speciale unitario in euro 38,84 per mese o frazione di mese a persona e che la variazione percentuale dell'indice Istat da valere per l'anno 2023 è pari all'8,1%, si riportano gli importi della retribuzione convenzionale giornaliera e del corrispondente premio speciale unitario mensile per l'anno 2023:

Anno 2023	Euro
Retribuzione convenzionale giornaliera	29,98
Pescatori autonomi di cui alla legge 250/1958	Premio mensile a persona
	Euro
	41,99

Diversamente ai pescatori familiari coadiuvanti del titolare/pescatore autonomo va, invece, applicato il premio ordinario relativo alla generalità dei familiari, su base convenzionale, effettiva o di ragguglio (v. paragrafo 1.6.7).

¹¹¹ Circolare Inail 16 dicembre 2022, n. 45.

¹¹² In merito alle istruzioni diramate per i suddetti pescatori, si rinvia alle circolari Inail 13 gennaio 1966, n. 8 (all. 3: modalità di applicazione del premio); 23 settembre 1987, n. 61; 7 maggio 1998, n. 30 e 16 dicembre 2022, n. 45.

¹¹³ L'art. 4, c. 5-bis, della legge 23 novembre 2000, n. 343 ha esteso alla pesca costiera i benefici (sgravi contributivi) previsti dall'art. 6, c. 1, decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30. Successivamente l'art. 11, c. 1, legge 23 dicembre 2000, n. 388 ha esteso detti benefici anche alle imprese che esercitano la pesca nelle acque interne e lagunari. Ai sensi dell'articolo 1, comma 607, legge 27 dicembre 2019, n. 160, la misura della riduzione contributiva è fissata nella misura del 44,32% per la regolazione 2022 e per la rata 2023- v. circolare 15 febbraio 2018, n.11 e nota della Direzione centrale rapporto assicurativo del 29 dicembre 2022, prot. 11838: "autoliquidazione 2022/2023. Istruzioni operative".

2.3 ALUNNI E STUDENTI DELLE SCUOLE O ISTITUTI DI ISTRUZIONE DI OGNI ORDINE E GRADO, NON STATALI, ADDETTI A ESPERIENZE TECNICO-SCIENTIFICHE O ESERCITAZIONI PRATICHE O DI LAVORO (T.U. N. 1124/1965, ART. 4, N. 5)¹¹⁴

È stabilito¹¹⁵ un premio annuale a persona da variare proporzionalmente a norma dell'articolo 116 del Testo unico n. 1124/1965, ovvero secondo la rivalutazione delle rendite.

Il periodo assicurativo inizia il 1° novembre e termina il 31 ottobre dell'anno successivo, e il premio speciale non è riferito ad alcuna retribuzione.

L'importo del premio annuale da valere – in via provvisoria – per l'anno scolastico 2022/2023 è:

anno scolastico 2022/2023 anticipo	Premio annuale a persona
	Euro
Alunni e studenti di scuole o istituti non statali	2,84

2.4 MEDICI RADIOLOGI, TECNICI SANITARI DI RADIOLOGIA MEDICA E ALLIEVI DEI CORSI¹¹⁶

Sono stabiliti¹¹⁷ premi annuali dovuti per apparecchio radiologico e per quantità di sostanza radioattiva in uso (a prescindere dal numero delle persone esposte alle radiazioni ionizzanti) in relazione al tipo di apparecchio e alla radiotossicità della sostanza radioattiva in uso.

I premi annuali dovuti per apparecchio radiologico sono divisibili in 12 mesi e l'importo mensile così ottenuto va moltiplicato per i mesi di possesso a qualunque titolo dell'apparecchio.

I premi annuali dovuti per quantità di sostanza radioattiva in uso non sono divisibili e vanno calcolati in relazione all'attività complessiva di *becquerel* utilizzata (sorgenti sigillate e non sigillate).

I premi in argomento sono a carico dei possessori a qualunque titolo (proprietà, comodato, affitto, uso) di apparecchi radiologici funzionanti o di sostanze radioattive in uso, compresi i fabbricanti, i rappresentanti e i rivenditori che, per

¹¹⁴ In merito alle istruzioni diramate per i suddetti alunni e studenti, si rinvia alle circolari Inail 23 settembre 1987, n. 62; 13 novembre 1987, n. 73; 26 febbraio 1990, n. 12; 28 aprile 2003, n. 28; 17 novembre 2004, n. 79, 4 aprile 2006, n. 19, 26 giugno 2012 n. 31; 1° settembre 201; n. 37; 11 ottobre 2016, n. 36; 21 novembre 2016, n. 44; 2 settembre 2022, n. 33, paragrafo 9; alla lettera Servizio normativo gestioni assicurative 13 dicembre 1993; alle lettere Direzione centrale rischi 26 gennaio 1999 e 20 febbraio 2001.

¹¹⁵ Decreto ministeriale 15 luglio 1987, art. 1.

¹¹⁶ Legge 20 febbraio 1958, n. 93; decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1960, n. 1055 e legge 4 agosto 1965, n. 1103. In merito alle istruzioni diramate per le suddette persone, si rinvia al notiziario 28/1982, alle circolari Inail 20 agosto 1983, n. 47; 19 marzo 1984, n. 20; 13 settembre 1985, n. 55; alla lettera-circolare Inail 43/1986; ai notiziari 41 e 42/1988; alle circolari Inail 13 dicembre 1989, n. 67; 9 gennaio 1990, n. 4; 12 dicembre 1990, n. 65 e 12 giugno 1991, n. 41.

¹¹⁷ Decreto ministeriale 24 settembre 1996.

le operazioni di collaudo o di prova degli apparecchi o di manipolazione delle sostanze, ricorrano all'opera di personale medico¹¹⁸.

Nelle tabelle dell'allegato n. 8 sono contenuti gli importi in euro dei premi annuali stabiliti per ogni apparecchio radiologico e per ogni quantità di sostanza radioattiva in uso.

2.5 SOGGETTI COINVOLTI IN ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO A FINI DI UTILITÀ SOCIALE¹¹⁹

Per la copertura assicurativa dei soggetti coinvolti nelle attività di volontariato a fini di utilità sociale è stabilito, con decreto ministeriale del 19 dicembre 2014, un premio speciale unitario.

L'onere del premio speciale unitario previsto per l'assicurazione di detti soggetti è posto direttamente a carico di un apposito Fondo istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nei limiti della disponibilità finanziaria del Fondo medesimo.

Il Fondo provvede a reintegrare l'Inail dei costi legati agli obblighi assicurativi contro le malattie e gli infortuni per¹²⁰:

- i beneficiari di ammortizzatori e di altre forme di integrazione e sostegno del reddito coinvolti in attività di volontariato a fini di utilità sociale in favore di comuni o enti locali;
- i detenuti e internati impegnati in attività volontarie e gratuite e in lavori di pubblica utilità;
- i soggetti impegnati in lavori di pubblica utilità;
- gli stranieri richiedenti asilo in possesso del relativo permesso di soggiorno.

¹¹⁸ Decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1960, n. 1055, art. 2.

¹¹⁹ In merito alle istruzioni diramate per detti soggetti si rinvia alle circolari Inail 27 marzo 2015, n. 45; 11 aprile 2016, n. 15; 17 febbraio 2017, n. 8; 12 gennaio 2018, n. 5; 2 marzo 2018, n. 14; 10 gennaio 2020, n. 2; 16 dicembre 2022, n. 45; alla nota della Direzione centrale rischi 3 agosto 2015, prot. n. 5419: "Attività di volontariato svolte dai migranti richiedenti asilo. Art. 12 del d.l. 90/2014 convertito, con modificazioni, dalla legge 114/2014" e alla nota Direzione centrale prestazioni economiche del 24 aprile 2015: "Copertura assicurativa dei 'Volontari legge n. 114/2014'. Implementazioni denuncia/comunicazione di infortunio telematica e procedura GRAIWEB".

¹²⁰ L'art.1, comma 312, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 ha previsto *un Fondo finalizzato a reintegrare l'INAIL dell'onere conseguente alla copertura degli obblighi assicurativi contro le malattie e gli infortuni, in favore dei soggetti beneficiari di ammortizzatori e di altre forme di integrazione e sostegno del reddito previste dalla normativa vigente, coinvolti in attività di volontariato a fini di utilità sociale in favore di comuni o enti locali, nonché in favore dei detenuti e degli internati impegnati in attività volontarie e gratuite ai sensi dell'articolo 21, comma 4-ter, della legge 26 luglio 1975, n. 354, dei soggetti impegnati in lavori di pubblica utilità ai sensi dell'articolo 186, comma 9-bis, e dell'articolo 187, comma 8-bis, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dell'articolo 73, comma 5-bis, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e dell'articolo 168-bis del codice penale e degli stranieri richiedenti asilo in possesso del relativo permesso di soggiorno, trascorso il termine di cui all'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142. Il successivo decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 124, all'articolo 2, comma 2, ha integrato la dotazione del Fondo ed esteso la tutela assicurativa anche ai detenuti e agli internati impegnati in lavori di pubblica utilità ai sensi dell'art. 20-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354 - v. circolari Inail 27 marzo 2015, n. 45 e 10 gennaio 2020, n. 2.*

Detto regime assicurativo, previsto in via sperimentale per gli anni 2014 e 2015 dall'art. 12 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114¹²¹, è stato riproposto con modificazioni per gli anni 2016 e 2017 dalle leggi di stabilità 2016 e 2017¹²². La legge di bilancio 2018¹²³ ha prorogato detto regime assicurativo anche per gli anni 2018 e 2019. A decorrere dall'anno 2020, l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 124 ha integrato dell'importo di 3.000.000 di euro annui la dotazione del Fondo istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali¹²⁴.

Il citato premio speciale unitario è calcolato in relazione alla misura del limite minimo di retribuzione giornaliera in vigore annualmente per tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale ed è frazionabile in base alle effettive giornate di attività lavorativa di volontariato prestate (per l'anno 2023 pari a euro 0,97 giornaliere).

Considerato che, come previsto dal decreto ministeriale del 19 dicembre 2014, il premio speciale in argomento è aggiornato in relazione alle variazioni apportate annualmente alla retribuzione giornaliera in vigore per tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale, si riportano nella tabella che segue gli importi della retribuzione minima giornaliera e del corrispondente premio speciale annuale e giornaliero per l'anno 2023:

Anno 2023	Euro
Retribuzione minima giornaliera	53,95
Premio speciale unitario	Euro
annuale	291,33
giornaliero	0,97

2.6 ALLIEVI DEI CORSI ORDINAMENTALI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE REGIONALI CURATI DALLE ISTITUZIONI FORMATIVE E DAGLI ISTITUTI SCOLASTICI PARITARI (ALLIEVI IEFP)¹²⁵

Il premio speciale unitario per la copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali degli allievi iscritti ai corsi ordinamentali di istruzione e formazione professionale curati dalle istituzioni formative e dagli istituti scolastici paritari, accreditati dalle Regioni per l'erogazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale, previsto in via sperimentale

¹²¹ V. circolare Inail 27 marzo 2015, n. 45.

¹²² Legge 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, commi 312-316 e legge 11 dicembre 2016, n. 232, art. 1, commi 86 e 87.

¹²³ Legge 27 dicembre 2017, n. 205.

¹²⁴ V. circolare Inail 10 gennaio 2020, n. 2.

¹²⁵ In merito alle istruzioni diramate, si rinvia alle note della Direzione centrale rischi 29 ottobre 2015, prot. n. 7307: "Allievi dei corsi di istruzione e formazione professionale. Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, art. 32, comma 8" e della Direzione centrale rapporto assicurativo 5 febbraio 2016, prot. n. 1834: "Allievi dei corsi ordinamentali di istruzione e formazione professionale. D.Lgs. 150/2015, art. 32, comma 8. Determina Inail n. 460/2015. Prime istruzioni operative e autoliquidazione 2015/2016"; alle circolari Inail 23 febbraio 2016, n. 4; 12 febbraio 2018, n. 9, 2 settembre 2022, n. 33, paragrafo 10 e 16 dicembre 2022, n. 45.

limitatamente al biennio 2016-2017¹²⁶, è stato reso "strutturale" a decorrere dall'anno 2018 dalla legge di bilancio 2018¹²⁷.

Detto premio è fissato con riferimento alla retribuzione convenzionale giornaliera pari al minimale di rendita vigente alla data di inizio dell'anno formativo ed è aggiornato automaticamente in relazione alle variazioni apportate all'importo giornaliero di detto minimale¹²⁸.

L'importo del premio speciale annuale è posto a carico delle istituzioni formative e degli istituti scolastici paritari, accreditati dalle Regioni.

Detto importo non tiene conto dei maggiori rischi lavorativi legati all'attività formativa svolta negli ambienti di lavoro, il cui onere è posto a carico del bilancio dello Stato. La misura dell'onere aggiuntivo annuo posto a carico del bilancio dello Stato è pari a euro 50,86 ad allievo a decorrere dal 1° settembre 2022, data di inizio dell'anno formativo 2022/2023¹²⁹.

Il premio speciale unitario soprariportato, dovuto per ciascun allievo, non è frazionabile e garantisce la copertura per un anno formativo che convenzionalmente inizia il 1° settembre di ogni anno e termina il 31 agosto dell'anno successivo¹³⁰.

Nella tabella che segue si riportano gli importi della retribuzione minima giornaliera e del corrispondente premio speciale annuale da valere per l'anno formativo 2022/2023:

Anno formativo 2022/2023	
Retribuzione minima giornaliera	euro 59,27
Premio speciale unitario annuale	euro 64,01*

*per arrotondamento del valore di euro 64,0116

¹²⁶ L'art. 32, comma 8, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.

¹²⁷ Legge 27 dicembre 2017, n. 205, art. 1, comma 110, lettera e).

¹²⁸ Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 12 febbraio 2016, sulla base della determina presidenziale dell'11 dicembre 2015, n. 460.

¹²⁹ Detto onere aggiuntivo tiene conto dei maggiori rischi lavorativi legati all'attività formativa svolta negli ambienti di lavoro, indipendentemente dal periodo complessivo di esposizione nell'anno formativo.

¹³⁰ Esulano dall'applicazione del premio speciale in argomento:

- gli alunni e gli studenti delle scuole e degli istituti di istruzione di ogni ordine e grado, assicurati tramite il premio speciale unitario di cui al paragrafo 2.3 di questa circolare;
- i lavoratori impegnati in tirocini formativi e di orientamento per i quali l'obbligo assicurativo è assolto con le modalità ordinarie di calcolo del premio di cui al paragrafo 1.6.2 di questa circolare;
- gli allievi dei corsi di istruzione professionale non rientranti nell'ambito dei corsi ordinamentali di istruzione e formazione professionale curati dalle istituzioni formative e dagli istituti scolastici paritari, accreditati dalle Regioni per i quali l'obbligo assicurativo è assolto con le modalità ordinarie di calcolo del premio di cui al paragrafo 1.6.2 di questa circolare.

2.7 PERCETTORI DEL REDDITO DI CITTADINANZA IMPEGNATI NEI PROGETTI UTILI ALLA COLLETTIVITÀ (PUC)¹³¹

L'assicurazione dei soggetti beneficiari del Reddito di cittadinanza, impegnati nei Progetti utili alla collettività (PUC) a titolarità dei Comuni o delle unioni di Comuni nel contesto del Patto per il lavoro e del Patto per l'Inclusione sociale¹³² è attuata mediante un premio speciale unitario giornaliero¹³³.

Nell'ambito dei soggetti assicurati rientrano oltre alla categoria sopra indicata anche altre persone coinvolte volontariamente nei Progetti, ma non beneficiarie del Reddito di cittadinanza, anche se in condizione di povertà come eventualmente individuate con appositi provvedimenti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 14 gennaio 2020, n. 5 di approvazione della determinazione del Presidente dell'Inail 3 gennaio 2020, n. 3 che fa parte integrante di detto decreto, stabilisce per l'anno 2019 un premio speciale unitario giornaliero pari a euro 0,90 fissato con riferimento alla retribuzione convenzionale giornaliera in vigore per tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale pari per l'anno 2019 a euro 48,74 da rivalutare annualmente per tener conto della variazione dell'indice dei prezzi al consumo.

Il premio speciale unitario è dovuto per ciascun soggetto impegnato nel PUC, in funzione delle giornate in cui lo stesso è stato impegnato nel PUC e non è ulteriormente frazionabile.

Atteso che, per l'anno 2023, la retribuzione convenzionale giornaliera in vigore per tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale è pari a euro 53,95, per l'anno 2023 il premio speciale unitario giornaliero è pari a euro 0,99.

Anno 2023	
Retribuzione minima giornaliera	euro 53,95
Premio speciale unitario giornaliero	euro 0,99

Il Direttore generale
f.to Andrea Tardiola

Allegati: n. 8

¹³¹ In merito alle istruzioni diramate, si rinvia alle circolari 27 marzo 2020, n. 10 e 16 dicembre 2022, n. 45.

¹³² Decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, art. 4, comma 15.

¹³³ Il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 22 ottobre 2019, n. 149, art. 4, comma 3, stabilisce che l'assicurazione Inail dei soggetti impegnati nei PUC, beneficiari del reddito di cittadinanza, sia attuata mediante un premio speciale unitario. Detto premio speciale è stabilito dal successivo decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 14 gennaio 2020, n. 5 di approvazione della determinazione del Presidente dell'Inail 3 gennaio 2020, n. 3.